



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario, <i>relatore</i>
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Sui rendiconti di gestione del Comune di Galatone (LE) relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023;

udito il relatore dott.ssa Valeria Mascello nella Camera di consiglio del 25 novembre 2025, convocata con ordinanza n. 26/2025.

FATTO

L'Organo di revisione del Comune di Galatone (LE) ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo le relazioni sui rendiconti relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 166, l. n. 166/2005, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazioni nn. 10/SEZAUT/2022/INPR, 8/SEZAUT/2023/INPR, 8/SEZAUT/2024/INPR.

Con nota del 12 settembre 2025, il Magistrato istruttore ha avviato nei confronti del Comune di Galatone un'attività istruttoria finalizzata ad ottenere informazioni e chiarimenti su taluni aspetti della gestione finanziaria relativa agli esercizi sopra indicati.

Il Comune di Galatone ha fornito riscontro alle richieste istruttorie con nota del 15 ottobre 2025.

Considerato in

DIRITTO

L'art. 1, comma 166 e ss., l. n. 266/2005 e l'art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

L'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 stabilisce che gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

L'art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000 (inserito dall'art. 3, d.l. n. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art. 148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del

mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Qualora l'ente non provveda o la verifica della Sezione regionale dia esito negativo, la Corte dei conti emette una pronuncia di blocco dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

La Corte costituzionale (sentenze n. 60 del 2013, n. 39 e n. 40 del 2014, n. 115 del 2020) ha considerato che il suddetto controllo - ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa - è *“finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006)”*; trattasi di controllo che *“si pone in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006)”*.

Laddove le irregolarità contabili rilevate dalla Sezione regionale non abbiano gravità tale da rendere necessaria una pronuncia di accertamento specifico ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL, la funzione di controllo legittima, comunque, la segnalazione agli enti di tali criticità, al fine di prevenire l'eventuale insorgenza di situazioni più gravi di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione e la stabilità finanziaria.

In ogni caso, l'ente è tenuto a prendere in considerazione e a valutare le segnalazioni, nell'ottica dell'adozione di idonei interventi per la loro rimozione.

Tanto premesso, si analizzano, di seguito, le criticità riscontrate in

relazione alla situazione contabile ed economico-finanziaria del Comune di Galatone (LE) per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, tenuto conto anche dell'evoluzione del risultato di amministrazione a partire dal 2020 e, in un'ottica di continuità, della situazione contabile esaminata nella precedente deliberazione n. 88/2022/PRSP riferita agli esercizi 2016-2018.

La Sezione, preso atto degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, formula le considerazioni che seguono precisando che l'assenza di uno specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

1. Tardiva approvazione del rendiconto di gestione 2021

In sede istruttoria è stata accertata la tardiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 16 maggio 2022.

Si è domandato all'ente di chiarire le ragioni del ritardo e se, nelle more dell'approvazione, fosse stato assunto personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1-*quinquies* del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modifiche dalla l. 7 agosto 2016, n. 160.

L'ente ha ricondotto le ragioni del ritardo alla straordinaria ed eccezionale situazione legata all'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla necessità di elaborare la certificazione dei fondi Covid-19 entro il 31/05/2022, precisando che lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 veniva approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 20 aprile 2022.

L'ente ha dichiarato di non aver proceduto ad effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, tra il 01/05/2022 e il 15/05/2022 (arco temporale di inadempimento).

La Sezione prende atto delle ragioni poste a base del ritardo riscontrato nell'approvazione del rendiconto 2021, anche se non idonee a giustificare l'approvazione dello stesso oltre il termine di legge ove si consideri che, la

normativa sull'adempimento degli obblighi di certificazione Covid-19 cui gli enti erano tenuti entro il 31 maggio 2022 e il 31 maggio 2023, prevede espressamente la possibilità di procedere a rettifica degli allegati ai rendiconti approvati con provvedimento dirigenziale o con deliberazione consiliare nel caso sia necessario rettificare il valore complessivo del risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione (per il rendiconto di gestione 2021 si veda l'art. 37-bis, d.l. 21 marzo 2022, n. 21 conv. dalla l. 20 maggio 2022, n. 51).

La rilevanza dell'adempimento si coglie in una molteplicità di disposizioni normative che, in caso di inosservanza del termine per l'approvazione del rendiconto, prevedono, oltre al divieto di assunzioni, una serie di altre misure interdittive, alcune delle quali anche di carattere sanzionatorio, come lo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, comma 2-bis e art. 141, comma 2, TUEL) e il divieto di applicazione al bilancio di previsione delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti del risultato di amministrazione (articolo 1, comma 897, l. n. 145/2018).

La Sezione deve, quindi, evidenziare la necessità che siano sempre rigorosamente rispettate le disposizioni di legge sui termini di approvazione dei rendiconti di gestione ai sensi dell'art. 151, comma 7 e art. 227, comma 2, TUEL e dell'art. 18, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 118/2011.

2. Risultati di amministrazione

Il risultato di amministrazione nei rendiconti relativi agli esercizi 2020-2023 risulta così rappresentato:

Esercizi	2020	2021	2022	2023
Fondo cassa al 1° gennaio	1.537.172,34	4.716.664,65	5.705.216,23	5.612.395,28
Riscossioni	14.926.875,99	13.517.944,60	16.130.837,06	18.865.122,52
Pagamenti	11.747.383,68	12.529.393,02	16.223.658,01	22.639.183,49
Saldo di cassa al 31 dicembre	4.716.664,65	5.705.216,23	5.612.395,28	1.838.334,31
Fondo di cassa al 31 dicembre	4.716.664,65	5.705.216,23	5.612.395,28	1.838.334,31
Residui attivi	10.805.804,52	11.634.724,23	12.492.310,08	17.250.653,31
Residui passivi	4.354.714,41	6.186.146,14	5.475.310,65	5.062.031,85
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	477.867,59	459.865,46	467.651,93	449.671,72
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.668.023,20	1.862.481,51	1.601.508,80	2.834.534,29
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie			0,00	0,00

Risultato di amministrazione al 31 dicembre	9.021.863,97	8.831.447,35	10.560.233,98	10.742.749,76
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	5.481.211,67	5.231.731,73	5.217.583,26	5.023.239,22
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	1.921.602,06	1.857.043,83	1.794.812,41	1.735.393,21
Fondo perdite società partecipate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fondo contenzioso	521.848,55	525.425,48	666.942,70	1.080.032,09
Altri accantonamenti	40.808,85	350.039,95	1.270.270,58	1.839.780,30
Totale parte accantonata	7.965.471,13	7.965.240,99	8.950.608,95	9.679.444,82
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	806.600,30	127.632,68	308.569,51	245.673,41
Vincoli derivanti da trasferimenti	136.424,79	136.424,79	646.488,17	119.107,76
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	773.174,21	313.174,21	313.174,21	313.174,21
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	142.993,46	142.993,46	142.993,46	142.993,46
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata	1.859.192,76	720.225,14	1.411.225,35	820.948,84
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti	115.436,34	140.503,12	155.781,24	191.058,13
Totale parte disponibile	-918.236,26	5.478,10	42.618,44	51.297,97

Tabella n. 1 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Il risultato di amministrazione di parte disponibile lett. a), negli esercizi considerati (2020-2023), assume negli anni un andamento crescente. Un significativo miglioramento si rileva a decorrere dal 2021, allorquando l'ente risulta recuperare il disavanzo della gestione 2020 (-918.236,26) con un valore pari a euro 5.478,10 di parte disponibile (lettera e).

2.1. Disavanzo di amministrazione

Al 31 dicembre 2020 il Comune di Galatone registrava un disavanzo (lett. e) da riaccertamento straordinario dei residui, che l'ente era tenuto a recuperare secondo quanto disposto con **deliberazione consiliare n. 22/2017**, che prevedeva quale quota annua di disavanzo da ripianare a carico dei bilanci, fino al 2044, la somma di euro 71.326,17.

Rispetto al triennio 2016-2018, con la deliberazione n. 88/2022/PRSP la Sezione aveva verificato il corretto recupero delle quote di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, così come il rientro anticipato dal disavanzo ordinario, emerso nel rendiconto 2017,

come da deliberazione consiliare n. 27/2018 di approvazione del piano triennale di rientro con il rendiconto 2018.

Gli approfondimenti istruttori compiuti rispetto ai rendiconti relativi agli esercizi 2020-2023 evidenziano il rientro definitivo dal disavanzo nell'esercizio 2021, oltre che un dato discordante sul disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui al 31/12/2020 se si confronta il dato BDAP con il dato da rendiconto approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 31 maggio 2021.

I riscontri effettuati danno conto dei seguenti risultati di esercizio di amministrazione di cui alla lettera e) per il periodo 2020-2023, su dati BDAP:

Esercizi	2020	2021	2022	2023
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	9.021.863,97	8.831.447,35	10.560.233,98	10.742.749,76
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre				
Totale parte accantonata	7.965.471,13	7.965.240,99	8.950.608,95	9.679.444,82
Totale parte vincolata	1.859.192,76	720.225,14	1.411.225,35	820.948,84
Totale parte destinata agli investimenti	115.436,34	140.503,12	155.781,24	191.058,13
Totale parte disponibile	-918.236,26	5.478,10	42.618,44	51.297,97

Tabella n. 2 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Il dato relativo al disavanzo risultante da BDAP al 31.12.2020 è di euro **-918.236,26**; invece, il rendiconto di esercizio 2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22/2021 riporta il diverso **disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui**, pari ad euro **-1.015.998,81**.

In sede istruttoria si domandavano chiarimenti all'ente in ordine alla non corrispondenza del dato in BDAP al 31/12/2020 e nel rendiconto approvato relativo all'esercizio 2020.

Nella memoria trasmessa, l'ente chiarisce che, successivamente all'approvazione del rendiconto 2020 con deliberazione n. 22/2021, il Consiglio comunale approvava la deliberazione n. 35 del 29/06/2021, con la quale apportava una modifica al risultato di amministrazione di lettera e), che diveniva pari ad euro **-911.988,26**, a seguito della certificazione Covid-19 inviata al MEF in data 25/05/2021. Seguiva la deliberazione consiliare n. 64 del 29/11/2021, con la quale il Comune modificava

nuovamente il risultato di amministrazione di lettera e), su richiesta del MEF, correggendo un'incongruenza nella certificazione inviata in data 25/05/2021, cosicché il disavanzo era approvato per euro **-918.236,26**, coincidente, quindi, con il dato risultante in BDAP.

L'ente ha trasmesso chiarimenti anche sull'ulteriore discordanza emersa in sede istruttoria e concernente la lettera e) del risultato di amministrazione relativo al rendiconto esercizio 2021, per cui il dato in BDAP risulta pari a euro **5.478,10**, mentre il rendiconto di esercizio 2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16/2022, riporta un risultato di amministrazione di lettera e) pari a euro **11.064,89**.

Dal riscontro istruttorio trasmesso alla Sezione risulta che l'ente abbia rettificato la lettera e) del risultato di amministrazione come effetto dell'avvenuta certificazione Covid-19, inviata al MEF in data 26/05/2022, che ha comportato una modifica al risultato di amministrazione – parte disponibile, da euro 5.478,10 ad euro 11.064,89, come da deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 23/09/2022. L'ente riferisce che la modifica approvata non veniva trasmessa all'Organo di revisione e, dunque, non inserita in BDAP.

L'ente ha comunque dichiarato che *“l'avanzo di amministrazione libero, negli ultimi anni, non è mai stato utilizzato”*.

Forniti i chiarimenti sulla discordanza dei dati, l'ente ha quindi evidenziato che il **disavanzo di -918.236,26 euro**, risultante dal rendiconto 2020, risultava integralmente recuperato nell'esercizio 2021, come da relazione di Giunta comunale approvata con deliberazione n. 57 del 20/04/2022 e da rendiconto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16/2022.

Invero, tale disavanzo andava recuperato in attuazione del piano di rientro approvato con deliberazione consiliare n. 22/2017, che prevedeva una quota annua di disavanzo da ripianare, a carico dei bilanci, fino al 2044, di euro € 71.326,17.

Per gli esercizi 2016-2019 l'ente aveva proceduto correttamente al recupero delle quote di disavanzo da riaccertamento straordinario dei

residui, con un recupero del disavanzo tecnico emerso nel 2017.

Sul punto, con la deliberazione n. 88/2022/PRSP questa Sezione rilevava: *“Nel triennio 2016-2018 l'ente ha proceduto correttamente al recupero delle quote di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 2015, come da delibera consiliare n. 22/2017, che prevede quale quota annua di disavanzo da ripianare a carico dei bilanci, fino al 2044, la somma di € 71.326,17. Inoltre, l'ente ha ripianato anticipatamente e integralmente il disavanzo ordinario, emerso nel rendiconto 2017, come da deliberazione consiliare n. 27/2018 di approvazione del piano triennale di rientro con il rendiconto 2018, mediante quote annuali costanti pari a euro 133.183,02, riducendo altresì il disavanzo tecnico. (...) si registra un trend prevalentemente decrescente dal 2016 al 2019 del disavanzo di amministrazione (totale parte disponibile) e più specificatamente: € -1.937.600,29 (2016), € -2.265.823,18 (2017), € -1.713.180,34 (2018) e € -1.150.716,52 (2019). Con particolare riguardo all'esercizio 2019 va, altresì, segnalato il recupero di una quota superiore rispetto a quella prevista dal piano di rientro pluriennale, tanto che nel 2020 il risultato di amministrazione risulta pari a € -918.236,26, in netto miglioramento rispetto al precedente triennio 2016-2018”*.

Seguiva il totale recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui nell'esercizio 2021, come da rendiconto approvato.

Tuttavia, non risulta alcuna deliberazione consiliare di approvazione e/o di presa d'atto del rientro anticipato dal disavanzo, che l'ente avrebbe dovuto adottare quale *contrarius actus* rispetto al piano di recupero approvato con la deliberazione consiliare n. 22/2017.

Sul punto, nelle controdeduzioni trasmesse in atti, l'ente evidenzia che il rendiconto di gestione 2021 era approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.16/2022 (Relazione dei revisori dei conti – verbale n. 11), nella quale veniva evidenziato un risultato di amministrazione positivo e che, nella **relazione sulla gestione** (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, del D. Lgs. n. 118/2011) approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 57 del 20/04/2022 e allegata alla deliberazione *de quo*, veniva dato atto del rientro dal disavanzo di amministrazione specificando che *“L'esercizio 2021 si è chiuso con un*

risultato d'amministrazione al 31.12.2021 pari a 8.831.447,35. Il risultato di amministrazione libero della gestione, indica un netto miglioramento rispetto al precedente esercizio, ...omissis... è stato totalmente ripianato il disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario dei residui (...)".

La relazione di Giunta dà conto, con una motivazione molto sintetica, dell'avvenuto recupero integrale del disavanzo, rappresentando che *"Grazie ad una importante contrazione delle spese (s.d. Spending Review), già intrapreso dal Bilancio di Previsione 2017/2019, ad una costante attività di riscossione nel processo tributario e ad un fondo cassa sempre più cospicuo, è stato totalmente ripianato il disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario dei residui ..."*. Nel parere reso dall'Organo di revisione sull'esercizio 2021, risulta attestato che nel corso dell'esercizio l'ente ha provveduto al recupero delle quote di disavanzo da riaccertamento straordinario e che il risultato di amministrazione al 31/12/2021 è migliorato rispetto al disavanzo al 01/01/2021 per un importo superiore al disavanzo applicato al bilancio 2021.

A tale riguardo la Sezione osserva che, sebbene l'ente abbia la possibilità di rivedere, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e dal D.M. 2 aprile 2015 nonché degli altri vincoli di finanza pubblica, il piano di recupero del disavanzo, si rende necessaria l'adozione di uno o più atti, da parte dell'ente, da cui emergano le entrate idonee a coprire il disavanzo, riducendone o azzerandone l'importo, con conseguente approvazione del recupero anticipato del predetto disavanzo.

L'art. 2, comma 2, del D.M. 2 aprile 2015 prevede che con deliberazione consiliare, corredata del parere del collegio dei revisori, siano determinate le modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, con indicazione dell'*"importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero"*.

Determinate le modalità di recupero con deliberazione consiliare, l'ente, ove intenda modificare le modalità e le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal

riaccertamento straordinario, deve adottare, nel rispetto del principio del *contrarius actus*, una deliberazione consiliare – corredata dal parere dell’organo di revisione – relativa al recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura dello stesso, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall’art. 3, d.lgs. n. 118/2011 e dall’art. 2 del D.M. 2 aprile 2015 (in tal senso: Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 50/2020/PRSE; Sezione di controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 24/2024/PRSE. Inoltre, si richiamano, tra le altre, le deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo nn. 10/2025/PRSE, 127/2025/PRSE e 177/2025/PRSE).

Pertanto, ferma restando l’attendibilità del risultato di amministrazione anche alla luce di quanto rilevato dalla Sezione con la presente pronuncia, la Sezione evidenzia **la necessità che l’ente adotti una deliberazione consiliare** che, previa acquisizione del parere dell’Organo di revisione, certifichi il recupero anticipato del disavanzo, esplicando le misure adottate in concreto per il suo raggiungimento, dando conto delle entrate utili a coprire il disavanzo.

La Sezione invita, pertanto, l’ente a trasmettere l’atto consiliare nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente deliberazione.

2.2. Fondo pluriennale vincolato

I dati a disposizione della Sezione evidenziano la seguente ricostruzione del FPV come da rendiconti degli esercizi 2020-2023:

FPV	31/12/2020	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2023	31/12/2023
di parte corrente	477.867,59	477.867,59	459.865,46	459.865,46	467.651,93	467.651,93	449.671,72
di parte capitale	1.668.023,20	1.668.023,20	1.862.481,51	1.862.481,51	1.601.508,80	1.601.508,80	2.834.534,29
per partite finanziarie							
Totale	2.145.890,79	2.145.890,79	2.322.346,97	2.322.346,97	2.069.160,73	2.069.160,73	3.284.206,01
differenza rispetto ad anno n-1		0,00		0,00		0,00	

Tabella n. 3 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

In fase istruttoria è stato chiesto all’ente di trasmettere l’elenco degli

impegni di parte corrente e di parte capitale che, alla data del 31/12, con riferimento agli esercizi 2021-2023, hanno formato oggetto di reimputazione agli esercizi successivi, con attivazione del fondo pluriennale vincolato.

Per il FPV di parte capitale, si è domandato all'ente se la re-imputazione sia stata effettuata sulla base di aggiornati cronoprogrammi dei pagamenti dell'investimento a cui l'impegno di spesa fa riferimento, chiedendo la trasmissione dei relativi atti.

2.2.1. Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Come si evince dai dati sopra riportati (tabella n. 3), nel triennio 2021-2023 il Fondo pluriennale vincolato di parte corrente registra valori pressoché analoghi, passando da euro 459.865,46 al 31 dicembre 2021 ad euro 467.651,93 al 31 dicembre 2023 e ad euro 449.671,72 al 31 dicembre 2023.

Il Comune di Galatone, in sede di riscontro istruttorio, ha fornito l'elenco analitico degli impegni reimputati con FPV con indicazione della motivazione di ogni re-imputazione e della relativa fonte di finanziamento.

Dall'esame della documentazione trasmessa si evince l'attivazione del FPV per spese correnti di carattere generico, che non risultano coperte da entrate di natura vincolata, quali ad esempio: *"servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali"*, *"spesa per affidamento servizi per organizzazione eventi progetto"*, *"compenso servizio tesoreria per spese commissioni bonifici"*, *"spesa per affidamento del servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria del Comune di Galatone"*, *"impegno di spesa per sanificazione immobili comunali (uffici e scuole)"*, *"servizio navetta verso il cimitero"*, *"spesa per manutenzione fari e fanali del porto di Gallipoli - versamento somme previste dal Piano di riparto"*, *"quote associative Autorità Idrica Pugliese"*, *"proroga raccolta e trasporto rifiuti da soggetti infetti da Covid19"*, *"noleggio fotocopiatrice"*, *"spesa per indennità di presenza ai Consiglieri Comunali"*, *"spesa per manifesti Consigli Comunali"*, *"noleggio 1 vettura Fiat Panda per 5 anni, mediante convenzione Consip"*, *"noleggio fotocopiatrice"*, *"compenso nucleo di valutazione"*, *"spesa per sottoscrizione abbonamento a banca dati"*, *"spesa per lavori di manutenzione ordinaria impianti idrico, elettrico e di climatizzazione si immobili di*

proprietà comunale (uffici e scuole) e manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi", "servizio tesoreria".

Per l'anno 2021, le operazioni associate ad entrate libere, per le quali è stato attivato erroneamente il FPV ammontano ad euro 116.185,03, per l'anno 2022 ammontano ad euro 137.913,25 e per l'anno 2023 ad euro 128.154,37.

Sulla base dei riscontri compiuti, la prassi operativa seguita dall'ente non risulta pienamente conforme alle disposizioni di legge ed ai principi contabili dettati in materia.

Il principio contabile di cui all'All. 4/2 (paragrafo 5.4.1) indica che *"Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse"*. Sempre secondo il principio contabile (paragrafo 5.4.2): *"Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese (...). Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa"*. Inoltre, *"il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali,*

sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati" (paragrafo 5.4.4.).

Come enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 101/2018 "il fondo pluriennale vincolato è una posta di bilancio introdotta in esecuzione dei principi statali di armonizzazione dei bilanci pubblici dettati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il fondo è costituito da risorse già accertate e già impegnate in esercizi precedenti, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente che diventeranno esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il fondo pluriennale vincolato rappresenta dunque un saldo finanziario a garanzia della copertura di spese imputate a esercizi successivi a quello in corso e configura lo strumento tecnico per ricollocare su tali esercizi spese già impegnate, relativamente alle quali sussiste un'obbligazione giuridicamente perfezionata, e quindi un vincolo a effettuare i relativi pagamenti, i quali, tuttavia, giungeranno a scadenza negli esercizi su cui vengono reimputate le spese. Tale reimputazione risulta obbligatoria ai sensi del predetto d.lgs. n. 118 del 2011. Trattandosi di spese già impegnate su esercizi precedenti, esse risultano finanziariamente già coperte con entrate di tali esercizi. Proprio per questo, le regole dell'armonizzazione prevedono che l'operazione di reimputazione delle spese sia accompagnata dalla reimputazione delle relative entrate sui medesimi esercizi finanziari attraverso il fondo pluriennale, alimentato con le risorse degli anni in cui erano state impegnate le spese".

Sulla base dei principi sopra richiamati, le voci di spesa riconducibili nell'ambito del fondo pluriennale vincolato di parte corrente risultano per lo più individuate nel salario accessorio, nei trasferimenti correnti, negli incarichi a legali, negli altri incarichi e nelle altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente.

L'obiettivo principale del Fondo Pluriennale Vincolato è di assicurare una copertura finanziaria per le spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, trattandosi di istituto contabile espressione del principio di competenza finanziaria potenziata, volta ad assicurare che le risorse siano assegnate e utilizzate in modo congruo, tenendo conto delle esigenze finanziarie nel medio e lungo termine.

La competenza finanziaria potenziata, come definita all'All. 1/4 al decreto legislativo n. 118 del 2011, pone l'accento sulla necessità di considerare la dimensione temporale nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie. Trattasi di una metodologia che tiene conto non solo delle entrate e delle spese nel periodo in corso, ma anche di quelle che si protraggono nel tempo, mostrando così la distanza temporale tra l'acquisizione dei finanziamenti e il loro effettivo impiego.

Ne consegue che la fase del riaccertamento ordinario dei residui è quella in cui deve essere assicurata la coerenza tra i dati contabili e la reale situazione patrimoniale dell'ente locale, verificando la correttezza dei residui attivi e passivi presenti nel bilancio, al fine di confermare o eliminare le somme non più esigibili o dovute.

Un'errata gestione dei residui potrebbe comportare o una sovrastima del risultato di amministrazione, fornendo all'amministrazione maggiori risorse "non veritiere" da destinare alla programmazione, o una sottostima del risultato di amministrazione.

Un'errata gestione dei residui determina, inoltre, come nel caso in esame, un errato utilizzo del FPV con il quale si trasferisce la competenza degli impegni al futuro, congelando risorse, oltre che un'errata valutazione dei residui passivi e delle rispettive economie di spesa, impedendo una corretta programmazione delle risorse, configurandosi eventualmente anche profili di dolo per l'errata gestione delle stesse.

Il Collegio, nel rilevare un errato utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente, e di conseguenza, una non idonea valutazione dei residui passivi finali, richiama l'Amministrazione a conformare l'attività amministrativa e gestionale alle disposizioni di legge ed ai principi contabili

sopra richiamati in materia di corretta contabilizzazione delle spese.

2.2.2. Il fondo pluriennale vincolato di parte capitale

Per la parte in conto capitale il Fondo pluriennale vincolato, come da rendiconti di gestione 2021-2023, presenta un andamento altalenante, passando da euro 1.862.481,51 al 31 dicembre 2021, ad euro 1.601.508,80 al 31 dicembre 2022 e ad euro 2.834.534,29 al 31 dicembre 2023.

In sede istruttoria è stata evidenziata l'importante differenza tra gli indicatori sintetici dell'utilizzo del fondo pluriennale vincolato tra la fase di programmazione pari allo 0,00% nel 2021, allo 0,00% nel 2022 (*rectius* non presente) e al 100% nel 2023, e la fase di rendicontazione pari al 32,79% nel 2021, al 29,28% nel 2022 e al 49,01% nel 2023.

In sede di riscontro istruttorio, l'ente ha trasmesso il riepilogo della ricostruzione del Fondo Pluriennale Vincolato, unitamente ai cronoprogrammi.

Nella memoria trasmessa l'ente ha considerato: *"(...) i tempi di pagamento presentano alcuni scostamenti rispetto alle previsioni effettuate in sede di aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa. Gli scostamenti sono da attribuire a fattispecie che caratterizzano la gran parte dei procedimenti di realizzazione degli interventi pubblici, in cui si può riscontrare una certa difficoltà a mantenere allineati i tempi di realizzazione dell'investimento. È utile riportare che, l'emissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), è strettamente connessa con l'effettiva realizzazione delle opere portate in contabilità dal Direttore dei Lavori. L'emissione del generico SAL (cui seguono l'emissione del Certificato di pagamento, la fattura, la liquidazione ed il pagamento) generalmente, avviene a valle di un necessario ed opportuno confronto/contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa, in cui le opere portate in contabilità e quindi in pagamento, risultano condivise nella quantità e nel costo, per evitare contenzioso. (...). In tale articolazione, quindi, alla luce dello slittamento in avanti dei pagamenti, il grado di attendibilità della previsione di spesa effettuata sul breve periodo si può rivelare insufficiente".*

Nel prendere atto delle osservazioni trasmesse dal Comune di Galatone, la Sezione deve al contempo rilevare che gli schemi riferiti ai

cronoprogrammi degli investimenti tramessi dall'ente concernono la fase della programmazione e non quella di rendicontazione delle opere, cosicché il FPV attivato per la re-imputazione degli impegni di spesa, a fine esercizio, non trova coincidenza con quanto trasmesso.

La Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 4 del 17 febbraio 2015 e n. 9 del 18 marzo 2016, ha specificato che l'istituto del fondo pluriennale vincolato costituisce *“uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica”* in quanto consente di formulare previsioni di bilancio congrue e attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione e ciò grazie alla reimputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità e del principio della competenza finanziaria potenziata.

Il cronoprogramma ha la precipua finalità di indicare, con sufficiente precisione, gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica perfezionata viene a scadere e diventa esigibile. Al riguardo l'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, al par. 5.3.1 indica: *“Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base di un cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa [...]. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare”*. La sua assenza ne compromette la fondamentale funzione di programmazione, finalizzata a dare contezza sia dei tempi di realizzazione dell'opera sia di eventuali criticità delle varie fasi di espletamento dei lavori (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 136/2024/PRSE).

Tanto considerato, come già rilevato con deliberazione n. 88/2022/PRSP, si raccomanda al Comune di Galatone (LE) di provvedere periodicamente alla ricognizione degli impegni di parte capitale, con contestuale formalizzazione e aggiornamento, per ognuno di essi, del

relativo cronoprogramma dei pagamenti.

3. Accantonamenti

3.1. Anticipazione di liquidità - FAL

Dalla documentazione in atti risulta l'acquisizione, nell'esercizio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 11, d.l. n. 35/2013, convertito dalla l. n. 64/2013, di una prima anticipazione straordinaria di liquidità per l'importo di euro 1.187.518,58 e ai sensi dell'art. 32, d.l. n. 66/2014 di un importo di euro 750.000,00; nell'esercizio 2015 l'ente riceveva un'ulteriore anticipazione straordinaria per l'importo di euro 350.935,23.

Quindi, per il periodo 2014-2015, l'ente risultava avere richiesto e ottenuto complessivamente un'anticipazione di liquidità per euro 2.288.453,81.

In sede istruttoria sui rendiconti 2016, 2017 e 2018, su cui la Sezione si è pronunciata con deliberazione n. 88/PRSP/2022, il Comune di Galatone aveva riferito di avere accantonato il FAL nel risultato di amministrazione riferito agli esercizi 2016-2017-2018, con la costituzione di un fondo pari all'importo dell'anticipazione da restituire al 31/12, specificando che tale fondo veniva ridotto progressivamente delle somme annualmente rimborsate, a norma delle disposizioni di legge; quindi, l'ente dichiarava che la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni non era stata utilizzata ai fini dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, né aveva proceduto ad utilizzare quelle anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione e coprire nuove spese.

Con riguardo agli esercizi 2020-2023, si è domandato all'ente di trasmettere il piano di ammortamento rilasciato dalla Cassa Depositi e Prestiti per la restituzione delle anticipazioni di liquidità ottenute per la somma complessiva di euro 2.288.453,81, copia dei mandati di pagamento (quota interessi e quota capitale) afferenti alle rate rimborsate (con riferimento a tutte le anticipazioni ricevute) e, in generale, un aggiornamento della situazione relativa alle rate rimborsate, con

illustrazione delle modalità di contabilizzazione del Fondo per gli esercizi indicati.

In riscontro alla richiesta istruttoria l'ente ha trasmesso il Piano di ammortamento, con copia dei mandati di pagamento delle rate.

Dalla disamina della documentazione trasmessa in atti, il Comune di Galatone risulta procedere nella restituzione delle rate in conformità al Piano di ammortamento.

Tuttavia, si rileva la non corretta contabilizzazione del FAL.

L'art. 52, comma 1-ter, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 dispone: *«A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso».*

In occasione del correttivo apportato con d.m. 01/09/2021 ai principi contabili disciplinati dal d.lgs. n. 118 del 2021, è stato modificato il punto n. 3.20-bis del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2) prevedendo, per la contabilizzazione delle anticipazioni di cui al d.l. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti, che *“gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106”.*

Da una verifica in BDAP risulta che il Comune di Galatone non abbia effettuato quanto prescritto visto che nell'allegato "a/1" del risultato di amministrazione 2021-2023 alla voce "Altri accantonamenti" risultano accantonamenti diversi dall' "Utilizzo fondo anticipazione di liquidità".

Nella nota integrativa ai bilanci 2021-2023 l'ente non ha dato evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità.

La Sezione invita l'ente ad un rigoroso rispetto della normativa sopra richiamata.

3.2. Fondo crediti dubbia esigibilità

Il FCDE del Comune di Galatone, nel periodo 2020-2023, presenta il seguente andamento (dati BDAP):

COMUNE DI GALATONE (LE)	2020	2021	2022	2023
FCDE complessivo al 31/12	5.481.211,67	5.231.731,73	5.217.583,26	5.023.239,22

Tabella n. 4 – Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Confrontando gli importi accantonati a titolo di fondo crediti dubbia esigibilità negli esercizi considerati con il totale dei soli residui attivi dei titoli I e III si evidenziano le seguenti risultanze.

Esercizio	FCDE complessivo al 31/12	Residui titolo I (a)	FCDE al 31/12 Titolo I (b)	% di accantonamento (b/a)	Residui titolo III (c)	FCDE al 31/12 Titolo III	% di accantonamento (d/c)
2020	5.481.211,67	7.501.659,70	5.227.899,28	69,69	389.163,35	0,00	0,00
2021	5.231.731,73	6.807.762,05	5.002.837,85	73,49	454.815,16	0,00	0,00
2022	5.217.583,26	6.634.204,38	4.950.058,04	74,61	490.307,79	24.460,68	4,99
2023	5.023.239,22	6.305.766,05	4.747.633,89	75,29	525.088,84	161.137,50	30,69

Tabella n. 5 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Nel dettaglio delle singole componenti, il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato a rendiconto 2023, pari a euro 5.023.239,22, evidenzia un grado di copertura dal rischio di mancato incasso del 75,29% con riferimento ai residui attivi del titolo I (pari ad euro 6.305.766,05) e del 30,69% in relazione ai residui del titolo III (pari ad euro 525.088,84).

Inoltre, sulla base delle risultanze di cui alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e della documentazione disponibile in atti, risultano sottoposte al procedimento di svalutazione nel triennio oggetto

di controllo risorse del titolo IV come da tabella che segue:

TITOLO IV	2020	2021	2022	2023
FCDE complessivo al 31/12	5.481.211,67	5.231.731,73	5.217.583,26	5.023.239,22
Residui titolo IV (e)	1.830.169,23	2.986.449,09	4.299.321,11	9.365.940,77
FCDE al 31/12 Titolo IV (f)	253.312,39	228.893,88	243.064,54	114.467,83
% di accantonamento (f/e)	13,84	7,66	5,65	1,22

Tabella n. 6 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

In sede istruttoria è stato chiesto all'ente di produrre il prospetto di calcolo dell'accantonamento al FCDE relativamente agli esercizi 2021-2023, per ogni capitolo di entrata considerato; quindi, è stato chiesto di indicare eventuali entrate escluse dal calcolo unitamente alla motivazione relativa alle ragioni dell'esclusione.

In sede di riscontro istruttorio l'ente ha trasmesso i prospetti di calcolo del FCDE parzialmente esaustivi. Infatti, gli stessi mettono in evidenza i singoli capitoli presi in considerazione per il calcolo FCDE e i residui oggetto di calcolo, ma non esplicitano il totale accantonato per singola voce di entrata.

Dai medesimi prospetti si evince che l'ente non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis, d.l. n. 41/2021, e che i residui che hanno formato oggetto di svalutazione riguardano principalmente le entrate tributarie (risorse ICI/IMU/TARI), le entrate extratributarie (escluse dal conteggio 2021) riferite a proventi derivanti da fitti reali di fabbricati e da concessioni di aree e le entrate in conto capitale relative a proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica e dal recupero somme derivanti da interventi di somma urgenza.

L'ente ha provveduto, altresì, a trasmettere un prospetto riepilogativo e dettagliato delle voci escluse dal calcolo FCDE, di seguito riportate:

- E. 3.01.010.01.099 - Proventi da vendita di beni n.a.c. (escluso negli anni 2021 e 2022);

- E. 3.01.02.01.008 - Proventi da mense;
- E. 3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico;
- E. 3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni (escluso nell'anno 2021);
- E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (nell'anno 2023 è stata esclusa solo la sottovoce E. E.3.02.02.01.002).

Da ulteriori controlli effettuati considerando i dati presenti nella BDAP, l'ente avrebbe altresì escluso le seguenti voci:

- E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (voce esclusa nel 2021, ma non più presente negli anni 2022 e 2023);
- E.3.01.02.01.014 - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva (voce esclusa nel 2021, ma non più presente negli anni 2022 e 2023);
- E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche (voce esclusa nel 2023. Per gli anni 2021 e 2022 non risultano residui).

Sotto diverso profilo, l'ente ha specificato che, per l'intero triennio 2021-2023, per ciascuna delle entrate considerate nel calcolo del FCDE, è stata calcolata la media semplice con applicazione del metodo ordinario.

Dai riscontri compiuti sulle modalità di calcolo dei singoli capitoli svalutati, emergono perplessità sulla contabilizzazione delle entrate extratributarie. Infatti, da quanto presente in BDAP, nei capitoli di entrata riferiti alla codifica E.3.02.02.01.000 *"Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie"*, che viene esclusa interamente nel calcolo del FCDE 2021 e 2022, non risultano residui all'1/01 e gli accertamenti annuali vengono interamente incassati nel corso dell'esercizio secondo una prassi ripetuta per ogni annualità. Ciò fa presumere un accertamento per cassa, che sfugge alla svalutazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, non in linea con il principio contabile 4/2 del D.lgs. n. 118/2011. Tale circostanza viene confermata dall'ente che, sulla richiesta di chiarimenti in ordine alla

contabilizzazione delle *“Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada”*, che presentavano una percentuale di riscossione pari al 100% nell’anno 2021, al 95,74 nell’anno 2022 e al 100% nell’anno 2023, ha dichiarato che, a causa della grave carenza di personale all’interno del comando di Polizia Locale, le entrate per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sono, attualmente, accertate per cassa. L’ente, quindi, specifica: *“Tutti i verbali rilevati, e successivamente non contestati e non pagati vengono puntualmente inviati a ruolo da parte dell’ufficio verbali ed effettuata tutta l’attività di recupero del credito con le procedure di accertamento, ingiunzioni, intimazioni, preavvisi di fermo, fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti c/o terzi previste dalla normativa vigente”*.

Il paragrafo 3.7.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.lgs. n. 118/2011 dispone: *“Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto [...]. Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate”*; il paragrafo 3.7.6 indica che *“Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall’ente e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione scade”*.

L’accertamento “per cassa” si caratterizza per la coincidenza tra il momento della registrazione dell’entrata nelle scritture contabili (l’accertamento) e l’acquisizione effettiva del flusso finanziario (la riscossione), il che elide in radice il rischio di incorrere in un’entrata accertata ma non incassata e giustifica l’esclusione dal calcolo del FCDE (cfr. esempio n. 5 del principio applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118 del 2011 - Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che

espressamente sottrae dal calcolo del FCDE i *“crediti da altre amministrazioni pubbliche”* per definizione sempre solvibili, i *“crediti assistiti da fideiussione”* in ragione della presenza di un coobbligato e le *“entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa”* (sez. reg. di contr. Puglia, delib. n. 46/2025/PRSP).

All'esito dei riscontri compiuti, la Sezione rileva la presenza di criticità nell'accantonamento delle somme al FCDE nei risultati di amministrazione degli esercizi 2021, 2022 e 2023, non risultando pienamente conforme, per i profili sopra evidenziati, ai principi contabili.

Il Collegio considera che, sebbene il principio contabile applicato non predetermini le entrate di dubbia e difficile esazione, l'individuazione degli accertamenti di entrata (e, di conseguenza, dei residui attivi) di dubbia e difficile esazione non può considerarsi libera, necessitando di congrua motivazione in ragione del tasso di riscossione registrato dalle singole tipologie di entrata in esercizi precedenti o di eventuali ulteriori elementi di fatto o di diritto noti all'ente (Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 53/2021/PRSE). Invero, il principio contabile ben specifica le modalità di contabilizzazione dei singoli tributi, che non è affatto lasciata alla discrezionalità dell'ente.

La misura dell'accantonamento al FCDE risente dell'ampiezza del perimetro delle risorse individuate dall'ente per essere assoggettate al procedimento di svalutazione. Qualora emergano partite in grado di incidere sulla tenuta degli equilibri di bilancio, *“i principi contabili non escludono che discrezionalmente e in via prudenziale si possa procedere ad una adeguata svalutazione analitica (in base alle concrete circostanze) per singole partite, adeguando in aumento il FCDE previsto per legge”* (cfr. Sez. reg. contr. Campania, deliberazione n. 251/2017/PAR).

Quindi, è opportuno sottolineare l'importanza di effettuare un prudente apprezzamento delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla stregua dell'art. 167 TUEL e del principio contabile applicato concernente la

contabilità finanziaria (§ 3 e Appendice tecnica es. n. 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

In tale contesto, la determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione è un adempimento cruciale ai fini della corretta quantificazione del FCDE; le entrate oggetto di svalutazione devono essere analiticamente individuate.

La "svalutazione" deve avere effetto sulla programmazione e previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate non disponibili (Corte costituzionale, sentenza n. 250 del 2013; Sezione delle Autonomie, delibere n. 14/2017/INPR e n. 4/2015/INPR).

Pertanto, il Collegio raccomanda all'ente di attenersi scrupolosamente ai principi contabili sopra esaminati in tema di corretta determinazione del FCDE, invitando a dare adeguata illustrazione, nella nota integrativa al bilancio, delle entrate considerate non di dubbia e difficile esazione, attesa la strumentalità di tale adempimento al perseguimento dei principi di prudenza e veridicità.

3.3. Fondo rischi contenzioso

Nei rendiconti relativi agli esercizi 2020-2023 il fondo contenzioso ha avuto la seguente evoluzione:

COMUNE DI GALATONE (LE)	2020	2021	2022	2023
Fondo rischi contenzioso	521.848,55	525.425,48	666.942,70	1.080.032,09
<i>Scostamento rispetto all'esercizio precedente</i>	-35.629,18	3.576,93	141.517,22	413.089,39

Tabella n. 7 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

In sede istruttoria, è stato domandato all'ente di allegare l'elenco analitico relativo alla ricognizione del contenzioso pendente, riassumendo le relative informazioni in apposita tabella e fornendo ogni elemento utile in relazione alle cause "non quantificabili" elencate nelle relazioni ai rendiconti 2021-2023.

È stato anche chiesto di specificare se l'ente abbia stipulato contratti di assicurazione per responsabilità civile nei confronti dei terzi, indicando gli

eventuali contenziosi coperti da franchigia.

Dalla documentazione trasmessa in atti dall'ente, si evidenzia la sussistenza dell'attestazione di congruità del fondo, da parte dell'Organo di revisione, per gli esercizi 2022 e 2023. Invece, per l'esercizio 2021, l'Organo di revisione si limita a dichiarare che *“il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 525.425,48, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze”*. Non risulta, quindi, analoga attestazione di congruità come per gli anni successivi.

Dagli elenchi trasmessi emerge che in tutte le annualità è stato accantonato un importo corrispondente al valore del rischio di soccombenza come valutato dall'ente. Per quanto concerne le cause qualificate come *“non quantificabili”*, l'ente relaziona che *“si tratta di contenziosi al giudice del lavoro, ora perenti, per richiesta di contribuzione in quanto riferita attestazione (periodo anni ante 2000) di incaricati, quali messi di conciliazione, non inquadrati come dipendenti pubblici. Il contenzioso è perento in quanto i ricorrenti hanno rinunciato a proseguire il giudizio stante la manifesta infondatezza della richiesta”*.

Infine, l'ente comunica che *“ha stipulato contratti di assicurazione per responsabilità civile nei confronti dei terzi, nell'elenco del contenzioso vengono specificati i contenziosi coperti da franchigia”*.

In sede istruttoria erano stati richiesti chiarimenti in riferimento alla voce *“Passività potenziali”* presente nell'Allegato A/1 *“Risultato di amministrazione – elenco risorse accantonate – Altri accantonamenti”* di euro 70.000,00 nell'anno 2021, di euro 577.903,88 nell'anno 2022 e di euro 627.687,51 nell'anno 2023. In riscontro alla richiesta istruttoria, l'ente ha riportato nella memoria trasmessa in atti che trattasi di un accantonamento predisposto *“per intervenire in caso di passività potenziali che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio quali ad esempio spese impreviste per interventi di somma urgenza in danno che possono pregiudicare l'incolumità pubblica e la pubblica sicurezza, rendicontazioni non riconosciute (...)”*.

Da ultimo, erano stati chiesti chiarimenti in ordine ai seguenti fondi presenti nei risultati di amministrazione:

- *“Fondo adeguamento tariffe”* per un importo di euro 806.591,39, presente

nel risultato di amministrazione 2023 allegato A/1 - elenco risorse accantonate - *“altri fondi”*;

- *“Fondo adeguamento contrattuale gestore rifiuti”* per un importo di euro 165.572,94 nel risultato di amministrazione 2022 allegato A/1 - elenco risorse accantonate - *“altri fondi”*.

Si è chiesto all'ente di fornire chiarimenti sui predetti fondi e di specificare se le relative somme accantonate coincidessero con le voci che, nel fondo contenzioso dell'esercizio 2023, risultavano denominate, rispettivamente, in termini di *“Adeguamento tariffario del servizio igiene urbana - TAR Lecce”* e *“Rideterminazione tariffe conferimento rifiuti in discarica - TAR Puglia - Lecce”*.

In risposta alla domanda di chiarimenti, l'ente ha chiarito che la costituzione del *“Fondo adeguamento tariffe”* è stata determinata in ragione dell'incremento delle tariffe energetiche conseguente alla guerra in Ucraina, per le importanti ripercussioni che tale aumento dei prezzi ha avuto sul costo di tutti i servizi tra cui, tra i più rilevanti, l'ente indica il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed il servizio di pubblica illuminazione, nonché sull'aumento indicato come *“vertiginoso”* di tutte le utenze del Comune di Galatone che già nel 2022 ha messo in seria difficoltà la gestione dell'ente. L'ente specifica, inoltre, in ordine agli adeguamenti tariffari sopportati in ragione dell'aumento del costo dell'energia: *“Tali adeguamenti tariffari non sono conosciuti tempestivamente ma solo a consuntivo e, per gli adeguamenti inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, non è possibile trovare copertura nel pef tari che si basa, come previsto dalle delibere arera, sui dati del penultimo rendiconto approvato. Sempre per questa tipologia di servizi, negli ultimi anni si è anche assistito a chiusura di alcuni centri di raccolta, con conseguenti incrementi dei costi di trasfenza dei rifiuti a danno del bilancio dell'ente e che si intendono coprire con tale fondo”*.

Per quanto concerne il *“Fondo adeguamento contrattuale gestore rifiuti”*, l'ente ha riferito che la costituzione dello stesso è stata determinata con il fine di riconoscere le spese che dovranno essere sostenute dall'ente per l'adeguamento ISTAT del contratto inerente alla gestione dei rifiuti o per effetto del metodo tariffario previsto da Arera. Trattasi di somme per le quali l'ente non ha predisposto il relativo impegno in quanto non quantificabili in corso di esercizio

e che sono state accantonate affinché siano utilizzate e impegnate quando vi sia certezza dell'importo da riconoscere al fornitore.

L'ente chiarisce che trattasi di somme non riconducibili alle voci del fondo contenzioso, riferite al periodo 2021-2023, ma non ancora quantificabili né richieste dal fornitore nel 2023 cosicché i relativi fondi sarebbero stati costituiti al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio.

La Sezione prende atto dei chiarimenti resi dall'ente in sede di contraddittorio e, al contempo, evidenzia la necessità che la nota integrativa allegata al bilancio riporti i criteri adottati per pervenire alla decisione di accantonamento ai fondi contenzioso e passività potenziali e le valutazioni dell'ente sulla gestione complessiva dei rischi.

Con particolare riguardo al fondo contenzioso, la Sezione raccomanda al Comune di Galatone di procedere nella puntuale attività di ricognizione dell'intero contenzioso pendente, aggiornando le stime di soccombenza, sulla base dell'evolversi delle situazioni di rischio, onde verificarne la corretta misurazione e la congrua contabilizzazione, in linea con i principi contabili, come già evidenziato nella deliberazione n. 88/2022/PRSP.

In ordine alla corretta determinazione del fondo, il ruolo dell'Organo di revisione è centrale visto che sul bilancio di previsione e sul rendiconto tale organo è tenuto a rilasciare un parere (art. 239, comma 1, lett. b 2) e 5), TUEL).

Con specifico riferimento al fondo contenzioso, il principio contabile richiama espressamente la valutazione di congruità del fondo spettante allo stesso. Il principio contabile par. 5.2., lett. h) dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, infatti, richiede espressamente all'Organo di revisione una verifica della congruità che *“consiste nell'accertamento della conformità al “diritto” della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato”* (Sez. reg. contr. Campania, deliberazione n. 217/2019), al fine di consentire una corretta quantificazione di tale accantonamento *“funzionale a determinare correttamente la situazione di equilibrio o di disequilibrio dell'Ente, dal momento che nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'Ente è in disavanzo di amministrazione art.187 TUEL: di*

talché la sua violazione è in grado di “ridondare” sulla legittimità della spesa nonché dell’entrata, alterando, così, i saldi finali” (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 191/2023/VSG).

Infine, si richiama il principio OIC 31 che stabilisce che i fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, ma di cui sono indeterminati data e ammontare (i valori sono stimati); si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

La Sezione raccomanda al Comune di Galatone di conformarsi ai principi sopra enunciati nella determinazione delle somme da accantonare per il fondo contenzioso e per passività potenziali.

3.4. Fondo perdite società partecipate

Gli approfondimenti istruttori danno conto di accantonamenti a carico dei risultati di amministrazione degli esercizi 2021-2023 di somme a titolo di “Fondo perdite società partecipate”, come segue:

	2020	2021	2022	2023
Fondo perdite società partecipate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Tabella n. 8 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Nell’ultimo provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall’ente alla data del 31/12/2023, approvato ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 175/2016 dal Comune di Galatone con deliberazione consiliare n. 58/2024, l’ente include nella ricognizione degli organismi partecipati anche l’ente pubblico economico *Consorzio Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Lecce* (Consorzio A.S.I.) insieme ai Gruppi di Azione Locale aventi forma societaria, come da tabella seguente:

Denominazione	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata	Data di inizio della procedura	% partecipazione
CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE di LECCE	Ente pubblico economico (l.r. n. 2/2007)	Attiva		3,45

G.A.L. TERRA D'ARNEO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Società consortile a responsabilità limitata	Attiva		2
GRUPPO D'AZIONE LOCALE SERRE SALENTINE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Società a responsabilità limitata	In liquidazione volontaria o scioglimento	19/03/2020 (D.C.C. n. 62/2019)	2,01
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA JONICO-SALENTINO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE	Società consortile a responsabilità limitata	In liquidazione volontaria o scioglimento	28/06/2018 (D.C.C. n. 73/2018)	5

Tabella n. 9 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati Portale Tesoro

Rispetto alla normativa riferita alla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie, il Consorzio A.S.I. Lecce, non avendo forma societaria, è escluso dagli obblighi di razionalizzazione previsti dall'art. 20 TUSP.

L'adesione al Consorzio rileva sul piano del censimento generale di tutti gli organismi partecipati dall'ente (ex art. 17 d.l. n. 90/2014).

Il Consorzio ASI Lecce risulta avere maturato perdite di esercizio come rappresentate nella tabella seguente:

Risultato di esercizio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE	-140.745,00 €	-682.115,00 €	2.035.067,00 €	- 1.191.356,00 €	-280.907,00 €	206.067,00 €	75.521,00 €

Tabella n. 10 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati Telemaco, Portale Tesoro e Amministrazione Trasparente Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Lecce

In riferimento alle perdite maturate dal Consorzio A.S.I. Lecce, si pone la questione relativa alla sussistenza dell'obbligo di accantonamento al fondo perdite società partecipate in capo al Comune di Galatone considerato che dal bilancio di esercizio 2023 del Consorzio risulta che il totale delle perdite portate a nuovo ammonta a euro 508.378,00.

Nella Relazione di Giunta ai rendiconti relativi agli esercizi 2022 e 2023 risulta la seguente considerazione: "...come ribadito dai magistrati contabili, l'ente locale partecipante non è obbligato a ripianare le eventuali perdite gestionali registrate dal Consorzio partecipato, non rientrando quest'ultimo nel campo di applicazione del

d.lgs. 175/2016 (che si riferisce direttamente agli Organismi strutturati in forma di società di capitali). I magistrati contabili hanno ritenuto applicabile, nei loro confronti, il divieto di “salvataggio a tutti i costi” di cui all’articolo 14, comma 5, del d.l. 175/2016 (che ripropone in maniera sostanzialmente identica il testo dell’abrogato articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010)”.

Nei pareri resi ai rendiconti 2021-2023 l’Organo di revisione attesta che *“È stata accantonata la somma di euro 1.000,00 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d’esercizio delle società partecipate ai sensi dell’art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016”.* Nel parere al rendiconto 2023, l’Organo di revisione prende atto che *“nessuna società risulta in perdita”.*

In effetti l’unico organismo risultante in perdita è il *Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce*, avente natura di ente pubblico economico per l’infrastrutturazione e la gestione di aree produttive di particolare rilevanza regionale, disciplinato dalla l.r. n. 2/2007 e dotato di piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.

In sede di controdeduzioni, in linea con quanto già rappresentato nella relazione di Giunta comunale e nel parere dell’Organo di revisione, sopra richiamati, il Comune di Galatone ha menzionato l’accantonamento per un importo pari ad euro 1.000,00 a scopo precauzionale, non ritenendo però di essere obbligato a ripianare eventuali perdite gestionali registrate dal consorzio partecipato, non rientrando quest’ultimo nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Inoltre, nella memoria trasmessa, l’ente dichiara di non avere mai adottato nei confronti del consorzio e delle società partecipate misure di soccorso finanziario.

Rispetto a quanto dichiarato dall’ente, la Sezione osserva quanto segue.

Diverse pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si sono espresse nel senso di ritenere applicabile agli organismi partecipati non societari il principio generale di divieto di soccorso finanziario, ammesso alle condizioni previste dall’art. 14, comma 5, TUSP per le società partecipate. Con

riferimento al perimetro di applicazione soggettiva dell'art. 14, comma 5, TUSP, si è considerato che *“sebbene il perimetro di diretta applicazione della norma non contempli direttamente i consorzi, ma si riferisca esclusivamente agli organismi partecipati aventi struttura societaria, dal suo tenore emerge un principio generale di “divieto di soccorso finanziario”, fondato su esigenze di tutela dell'economicità gestionale e della concorrenza, estensibile anche ai consorzi, quali realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale. Tale interpretazione, infatti, appare conforme ai principi espressi dalla legislazione ordinaria, volti al rispetto dei criteri di economicità e razionalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche”* (cfr. Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 123/2019). Inoltre, è stato evidenziato come *“Tale principio s'impone alle amministrazioni pubbliche prescindendo, a tutela dell'effettività del precetto, dalle forme giuridiche prescelte per la partecipazione in organismi privati che finirebbero, altrimenti, col prestarsi a facile elusione del chiaro dettato normativo (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 296/2019/PAR)”* (cfr. Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 157/2020/PAR).

Ciò posto, la Sezione rileva per l'ente locale il divieto di soccorso finanziario ritenendo applicabili i principi di cui all'art. 14, comma 5, TUSP anche al Consorzio partecipato. Tra l'altro, lo stesso statuto del Consorzio all'art. 20 esclude implicitamente il ripiano delle perdite a carico dei bilanci degli enti ove prevede l'accantonamento degli utili del Consorzio *“in un fondo di riserva da utilizzare per la copertura di eventuali perdite”*.

Al contempo, la Sezione richiama la necessità per l'ente locale di procedere all'accantonamento ai sensi dell'art. 21 TUSP in ragione delle perdite subite dal Consorzio (in tal senso, la Sezione si pronunciava rispetto ad altro ente locale partecipante il Consorzio A.S.I. Lecce, come da deliberazione n. 46/2025/PRSE).

Infatti, le previsioni contenute all'art. 21 TUSP riferite all'obbligo di accantonamento per le perdite subite dalle società partecipate, così come le previsioni di cui all'art. 1, comma 551 e 552, l. n. 147/2013 riguardante l'obbligo

di accantonamento per le perdite subite da aziende speciali e istituzioni, sono espressione di principi di carattere generale a tutela degli equilibri di bilancio che ispirano il nuovo ordinamento contabile degli enti territoriali, cosicché l'ente locale è tenuto ad effettuare adeguati accantonamenti in caso di perdite non ripianate maturate dagli organismi partecipati, in quanto possono riverberarsi sugli equilibri di bilancio dell'ente stesso.

La Sezione raccomanda, pertanto, all'ente di conformarsi ai principi espressi in ordine all'obbligo di accantonamento, ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016.

3.5. Fondo garanzia debiti commerciali

L'art. 1, commi 859-866, legge 30 dicembre 2018, n. 145, istituisce, a partire dall'esercizio 2021, il Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) per *“sopperire alla incapacità dell'ente di coordinare l'assunzione di obbligazioni (legittimamente iscritte in bilancio) con la effettiva disponibilità della liquidità necessaria al loro pagamento alle scadenze di legge”* (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 78/2020).

In dettaglio, l'art. 1, comma 859 prevede: *“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 [...], se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; b) le misure di cui ai commi 862 [...] se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”*.

Quindi, il comma 862 dell'art. 1, l. n. 145/2018 dispone: *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite*

all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”.

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri previsti dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione e l'esclusione va intesa come riferita “solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL” (cfr. Sezione regionale controllo per la Campania deliberazione n. 4/2022/PAR).

Alla luce dei principi richiamati, occorrerà defalcare dagli stanziamenti riguardanti la spesa per l'acquisizione di beni e servizi quegli stanziamenti correlati a risorse con specifico vincolo di destinazione.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 20/SEZAUT/2025/QMIG, si è espressa sullo svincolo del FGDC, osservando: “... si ha ragione di ritenere che anche in senso propriamente contabilistico, oltre che letterale, il FGDC possa essere “liberato” nel corso dell'esercizio successivo a quello in cui sono state rispettate le tempistiche di pagamento e, quindi, anche in sede di

predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente, materialmente redatto nel corso dell'esercizio successivo". In tal senso il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione "è liberato, in sede di rendiconto, nell'esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 859 del medesimo art. 1".

Ciò posto, e venendo al Comune di Galatone, risulta un accantonamento al FGDC pari ad euro 110.000,00 nel risultato di amministrazione 2021 e pari ad euro 120.000,00 nei risultati di amministrazione 2022 e 2023.

L'ente è stato invitato a trasmettere il calcolo per l'accantonamento di risorse correnti a titolo di "fondo di garanzia debiti commerciali" per il triennio in esame; nel riscontrare la richiesta, l'ente ha trasmesso il seguente prospetto riepilogativo per il triennio 2021-2023:

DATI PER FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2021	
Debito commerciale residuo anno 2020	2.711.676,66 €
Debito commerciale residuo anno 2019	3.618.493,32 €
Totale fatture ricevute anno 2020	1.349.189,53 €
Indicatore di ritardo anno 2020	19
Stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 1.3)	5.565.227,01 €
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione ESCLUSI dall'importo sopra indicato (art. 1, co.863, legge 145/2018)	140.000,00 €
Ammontare del FGDC accantonato in sede di bilancio 2021	110.000,00 €
Ammontare del FGDC accantonato in sede di rendiconto 2021	110.000,00 €
DATI PER FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2022	
Debito commerciale residuo anno 2021	1.853.014,67 €
Debito commerciale residuo anno 2020	2.711.676,66 €
Totale fatture ricevute anno 2021	702.611,70 €
Indicatore di ritardo anno 2021	20
Stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 1.3)	6.083.648,43 €
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione ESCLUSI dall'importo sopra indicato (art. 1, co.863, legge 145/2018)	627.069,43
Ammontare del FGDC accantonato in sede di bilancio 2022	110.000,00 €
Ammontare del FGDC accantonato in sede di rendiconto 2022	120.000,00 €
DATI PER FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2023	
Debito commerciale residuo anno 2022	1.468.735,66 €
Debito commerciale residuo anno 2021	1.853.014,67 €
Totale fatture ricevute anno 2022	8.764.656,21 €
Indicatore di ritardo anno 2022	18
Stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 1.3)	6.257.632,64 €

Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione ESCLUSI dall'importo sopra indicato (art. 1, co.863, legge 145/2018)	288.033,23 €
Ammontare del FGDC accantonato in sede di bilancio 2023	120.000,00 €
Ammontare del FGDC accantonato in sede di rendiconto 2023	120.000,00 €

Tabella n.11 - Fonte: riscontro istruttorio Comune di Galatone

Il Comune di Galatone, per il calcolo del FGDC, ha utilizzato i dati della propria contabilità.

L'art. 9, comma 2, lettera a), del d.l. n. 152/2021, convertito con l. n. 233/2021 prevedeva solo limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860, di *“di elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”*.

La facoltà prevista dalla norma non veniva estesa ai fini del calcolo dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti. Inoltre, la normativa richiamata non esonera l'ente dall'obbligo di allineamento dei propri dati contabili con quelli della PCC ai fini del corretto calcolo dello stock del debito commerciale residuo e dell'indicatore sul ritardo dei pagamenti.

Dai dati emersi in atti risulta che le divergenze riscontrabili tra i dati della contabilità dell'ente e i dati da PCC hanno impattato sui parametri incidenti sull'obbligo di accantonamento al FGDC. Infatti, considerando i dati da PCC, per il 2022 l'Ente avrebbe potuto svincolare la quota del FGDC già a rendiconto 2021 e non prevederla dunque per il 2022, mentre per il 2023, l'Ente avrebbe dovuto sostenere un accantonamento a FGDC in misura superiore rispetto a quanto calcolato con i dati della contabilità.

La Sezione prende atto dell'operato dell'ente che, in ogni caso, risulta conforme alla normativa richiamata.

Si raccomanda all'ente di procedere nell'obbligatorio allineamento dei propri dati contabili con quelli della PCC ai fini del corretto calcolo dello *stock* del debito commerciale residuo e dell'indicatore sul ritardo dei pagamenti, che dovranno obbligatoriamente rilevare ai fini dell'accantonamento al FGDC nei successivi rendiconti di gestione.

3.6. Altri accantonamenti

In sede istruttoria l'ente ha trasmesso chiarimenti sugli accantonamenti presenti nell'Allegato A/1 *"Risultato di amministrazione - elenco risorse accantonate - Altri accantonamenti"*.

Con specifico riferimento all'accantonamento del **Fondo Contratto decentrato** di euro 25.000,00 nel rendiconto 2020, euro 60.000,00 nel rendiconto 2021, euro 75.000,00 nei rendiconti 2022 e 2023, il Comune di Galatone ha specificato che trattasi di fondo costituito a titolo cautelativo, per l'ipotesi prospettata dalle organizzazioni sindacali, di un ricorso da parte del personale dipendente rispetto alla valutazione dell'ufficio risorse umane relativa alla non sussistenza delle condizioni giuridico-contrattuali sottese alla liquidazione di talune indennità per le annualità 2016 - 2017 - 2018. L'ente riporta nella memoria trasmessa in atti: *"Il personale interessato, ritenendo non più procrastinabile la definizione della situazione de quo, ha trasmesso all'Ente, nell'anno 2021, tramite le organizzazioni sindacali, intimazioni ad adottare le misure necessarie a chiudere la questione, in assenza delle quali sarebbero state valutate tutte le azioni di carattere sindacale e legale a che le legittime spettanze venissero corrisposte al personale avente diritto. Ad oggi, la situazione è ancorata alle messe in mora, non essendo pervenuta alcuna ulteriore intimazione alla lite. Ration per cui, al fine di garantire il riconoscimento delle eventuali aspettative del personale dipendente, si è ritenuto di inserire le spettanze tra gli accantonamenti. Se entro il 2026 non perverrà ulteriore istanza interruttiva della prescrizione, l'Ente procederà alla cancellazione dell'accantonamento"*.

Inoltre, dagli atti di costituzione del fondo risorse decentrate e dai contratti decentrati emerge che l'ente ha costituito il **Fondo per la contrattazione integrativa per il triennio 2021-2023** rispettivamente il 9/12/2021, 15/12/2022 e 12/11/2023, mentre, la Giunta comunale ha autorizzato la sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2021-2023 rispettivamente il 29/12/2021, 23/12/2022 e 28/11/2023.

La Sezione prende atto dei chiarimenti resi dall'ente con le controdeduzioni trasmesse.

4. Vincoli

4.1. Vincoli derivanti dalla legge.

Dal prospetto A/2 allegato ai risultati di amministrazione riferiti al triennio 2021-2023 è emerso che l'ente ha vincolato, la somma di euro 35.712,71 a titolo di *"Fondo risorse contrattazione integrativa"*.

L'ente, invitato a relazione in merito al vincolo in esame, ha riferito: *"(...) l'importo pari ad € 35.712,71, presente all'interno della quota vincolata del risultato di amministrazione dal rendiconto 2018 è riveniente, con ogni probabilità, da vincoli derivanti dall'art. 208 del Codice della strada. Finora non si è proceduto al totale svincolo in quanto non vi è certezza della provenienza essendo il precedente responsabile del servizio finanziario deceduto a seguito di una grave malattia. Per precauzione nonché per prudenza, non si è provveduto a liberare tali somme né al loro utilizzo"*.

La Sezione richiama l'art. 208, d.lgs. n. 285/1992 nella sua portata applicativa rispetto agli enti locali.

La norma individua gli enti destinatari dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e stabilisce specifici vincoli di destinazione dei proventi medesimi.

Per i proventi conseguenti alle violazioni accertate da personale delle regioni, delle province e dei comuni, la norma ne prevede, al comma 1, l'attribuzione ai medesimi enti e, al comma 4, stabilisce un parziale vincolo di destinazione disponendo che una quota pari al 50 per cento dei proventi sia destinata: *"a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla*

manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica."

Sempre con riferimento ai proventi di competenza dei suddetti enti territoriali, il comma 5 dell'articolo 208 stabilisce che gli stessi *"determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4."*

Dal dato letterale, emerge che le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della Strada sono proventi che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi da individuarsi tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell'art. 208 CdS.

Ciò posto, considerato quanto riferito dall'ente in ordine alla non chiara provenienza delle somme vincolate in esame, la Sezione raccomanda all'Amministrazione di attivare ogni opportuna iniziativa per avere contezza della provenienza delle risorse e della congruenza con il vincolo, con riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in occasione del prossimo ciclo di controllo.

4.2. Vincolo derivanti da trasferimenti

Dall'esame della documentazione acquisita agli atti risulta che il Comune di Galatone, nei rendiconti degli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha vincolato la cifra di euro 88.164,72 negli esercizi 2020, 2021 e 2022 e di euro 50.164,72 nell'esercizio 2023, a titolo generico di *"Vincoli derivanti da trasferimenti"*.

In sede di riscontro l'ente ha precisato: *"(...) tali vincoli sono derivanti da trasferimenti ministeriali a specifica destinazione, non impegnati nell'anno in cui sono stati incassati e quindi confluiti in avanzo. Nel 2023 sono state svincolate somme per 38.000 euro utilizzate per il progetto street art"*.

4.3. Vincoli derivanti da finanziamenti.

Dallo studio dell'Allegato A/2 *"Risultato di amministrazione – elenco risorse vincolate – vincoli derivanti da finanziamenti"*, è emerso che il Comune di Galatone ha vincolato quote per *"Vincoli derivanti dalla contrazioni di mutui"*, ammontanti ad euro 773.174,21 nel 2020 e ad euro 313.174,21 nei rendiconti esercizi 2021, 2022 e 2023.

Invitato a fornire elementi conoscitivi di dettaglio e una situazione aggiornata dei mutui con residuo da pagare, rispetto a quanto già oggetto di inoltro alla Sezione nell'ambito dell'istruttoria svolta sui rendiconti 2016, 2017 e 2018 (su cui la Sezione si è espressa con la Deliberazione n. 88/2022/PRSP), l'ente ha riscontrato la richiesta specificando quanto segue: *"Nel 2020 era presente, all'interno dell'avanzo di amministrazione vincolato, la somma di 773.174,21 euro, pari alla quota dei mutui contratti dall'ente e non ancora utilizzati. Successivamente al ripiano del disavanzo di amministrazione, giusta deliberazione di CC n. 16/2022 e a seguito alla richiesta e all'accoglimento da parte di Cassa Depositi e Prestiti di un diverso utilizzo dei mutui, si è proceduto, negli anni, ad utilizzare tale quota di avanzo e a diminuire notevolmente (restano 2.446,91 €) questo accantonamento"*.

4.4. Vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Dal prospetto A/2 allegato ai risultati di amministrazione, tra i *"vincoli formalmente attribuiti dall'ente"*, è emerso che il Comune di Galatone ha vincolato la somma di euro 142.993,46 per gli esercizi 2020 (già 2019), 2021, 2022 e 2023, con descrizione generica *"Vincoli formalmente attribuiti dall'ente"*.

Richiesto di fornire chiarimenti in merito, insieme a copia dell'atto amministrativo con il quale si è costituito il vincolo, l'ente ha specificato che tale quota *"deriva dall'incasso di entrate a specifica destinazione così suddivise: €*

87.783,62 Usi civici 2016, € 4.094,70 Usi civici 2018, € 49.000,00 monetizzazione area standard ante 2018, € 2.115,14 usi civici 2019”.

La Sezione prende atto dei chiarimenti resi dall’ente con le controdeduzioni trasmesse, invitando a un rigoroso rispetto dei principi contabili in tema di avanzo di amministrazione e somme vincolate, affinché ad ogni vincolo corrisponda una specifica definizione dell’entrata di bilancio e dell’uscita.

5. Gestione della liquidità

Nel periodo in esame non sono emerse specifiche tensioni nella gestione della liquidità con disponibilità liquide al 31 dicembre 2023 pari ad euro 1.838.334,31 e vincoli pari a euro 1.373.316,87.

COMUNE DI GALATONE (LE)	2020	2021	2022	2023
Cassa	4.716.664,65	5.705.216,23	5.612.395,28	1.838.334,31
di cui vincolata	2.136.959,84	1.877.745,92	1.667.929,48	1.373.316,87

Tabella n.12 – Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Le relazioni-questionario al rendiconto 2021, 2022 e 2023 danno evidenza della corrispondenza tra il fondo cassa finale del conto del tesoriere e le risultanze delle scritture contabili dell’ente.

L’ente, da quanto in atti, non risulta aver fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria e, in esercizi precedenti, all’anticipazione straordinaria di liquidità offerta dalla Cassa depositi e prestiti.

Dalla disamina della documentazione in atti e dai pareri resi dall’Organo di revisione ai rendiconti 2020, 2021 e 2022 si evince l’evoluzione della cassa vincolata, come rappresentata in tabella.

Consistenza cassa vincolata	+/-	2020	2021	2022	2023
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	€ 169.370,50	€ 2.136.959,84	€ 1.877.745,95	
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	+	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Fondi vincolati all'1.1	=	€ 149.370,50	€ 2.136.959,84	€ 1.877.745,95	€ 0,00

Incrementi per nuovi accreditati vincolati	+	€ 2.543.402,67	€ 503.130,02	€ 1.031.620,90	
Decrementi per pagamenti vincolati	-	€ 615.720,89	€ 762.343,94	€ 1.241.449,51	
Fondi vincolati al 31.12	=	€ 2.077.052,28	€ 1.877.745,92	€ 1.667.917,34	€ 0,00
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa al 31.12	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	€ 2.077.052,28	€ 1.877.745,92	€ 1.667.917,34	€ 0,00

Tabella n. 13 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP e Relazioni dell'Organo di Revisione.

In sede istruttoria è stato rilevato che la relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2020 riportava un saldo finale pari ad euro 2.136.959,84 invece di euro 2.077.052,28, come da calcolo matematico riportato in tabella. Di conseguenza il saldo iniziale 2021 risultava errato.

Al fine di valutare le procedure generali seguite per la determinazione della cassa vincolata, il Comune di Galatone è stato invitato a compilare la tabella anche in relazione all'anno 2023 e a trasmettere i provvedimenti di determinazione della cassa vincolata all'1/01 degli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024.

L'ente ha riscontrato la richiesta evidenziando, in primo luogo, che la situazione di cassa ha manifestato una tendenza al miglioramento negli ultimi esercizi e che nell'esercizio 2023 questa evoluzione si è interrotta *“a seguito dell'avvio di numerosissime opere pubbliche, anche finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha costretto gli Enti Locali ad anticipare ingenti somme nelle more dell'approvazione delle rendicontazioni e dei successivi rimborsi da parte degli enti finanziatori.”*. L'ente riferisce, quindi, che il valore della cassa ha ripreso a crescere subito dopo il 31/12/2023 tant'è che al 31/12/2024 la cassa risulta pari a euro 7.289.033,35. In secondo luogo, sempre in tema di cassa vincolata, il Comune di Galatone, ha evidenziato la presenza di un errore creatosi nella formazione della cassa vincolata 2020, poi divenuto sistemico negli esercizi successivi.

In riscontro alla richiesta istruttoria, l'ente ha trasmesso i provvedimenti di determinazione della cassa vincolata all'01/01 degli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024, con il dettaglio dei capitoli di bilancio, indicando il saldo finale 2020 pari a 2.136.959,84, calcolato come di seguito specificato:

EVOLUZIONE DELLA CASSA VINCOLATA					
Consistenza cassa vincolata	+/-	2020	2021	2022	2023
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	169.370,50	2.136.959,84	1.877.745,92	1.667.929,48
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	169.370,50	2.136.959,84	1.877.745,92	1.667.929,48
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	2.577.809,28	503.130,02	1.031.620,90	1.230.940,25
Decrementi per pagamenti vincolati	-	610.219,94	762.343,94	1.241.449,51	1.525.552,86
Fondi vincolati al 31.12	=	2.136.959,84	1.877.745,92	1.667.917,31	1.373.316,87
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	2.136.959,84	1.877.745,92	1.667.917,31	1.373.316,87

Tabella n. 14 - Fonte: riscontro istruttorio Comune di Galatone

Sulla base dei dati disponibili e di quanto comunicato dall'ente, la cassa vincolata risulta movimentata esclusivamente da mutui e trasferimenti di enti del settore pubblico allargato (art. 195, comma 4, TUEL).

Il Collegio prende atto dei dati forniti per il triennio in esame, raccomandando al Comune di Galatone di continuare ad operare una costante valutazione sulla quantificazione della cassa vincolata secondo i principi contabili.

6. Riscossioni, recupero evasione fiscale

6.1. Andamento delle riscossioni

In fase istruttoria è stata condotta una verifica sulla capacità di riscossione dell'ente nel triennio 2021-2023.

Di seguito si riportano i dati percentuali rilevati:

% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)			% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza			% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali		
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
53,74	56,36	52,24	72,39	74,22	64,25	26,74	30,12	28,04

Tabella n. 15 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

L'indice di riscossione complessiva, pari al 53,74 per cento nel 2021, registra oscillazioni in aumento e in diminuzione fino al 2023, attestandosi

comunque, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, al di sopra del valore-soglia previsto (47%) per il correlato parametro di deficitarietà strutturale ex d.m. 28 dicembre 2018.

In sede istruttoria è stato chiesto al Comune di Galatone di fornire aggiornamenti sulle azioni intraprese per potenziare la riscossione, e argomentare circa eventuali ulteriori misure programmate e/o attivate ai fini del miglioramento dell'attività di riscossione e del superamento della riscontrata criticità sul punto.

L'ente ha fornito riscontro argomentando che *“nel corso degli anni sono state intraprese diverse azioni finalizzate al potenziamento dell'attività di riscossione, tant'è che le riscossioni di competenza oscillano in media intorno al 70%, grazie ai continui interventi dell'ufficio volti a migliorare la capacità di accertamento. Sono stati introdotti dall'ufficio tributi, controlli incrociati con i dati in possesso dell'ufficio tecnico, volti ad individuare l'esatta superficie degli immobili dichiarati dai cittadini. Inoltre, con tale sistema, vengono anche individuate le omesse dichiarazioni”*.

La Sezione prende atto di quanto riferito dall'ente ai fini dell'implementazione della capacità di riscossione, con riserva di verificarne l'efficacia e l'effettività delle azioni intraprese nel corso dei prossimi cicli di controllo, allo stato non risultando idonee ad impattare sugli esercizi in esame.

6.2. Andamento delle riscossioni sulle attività di recupero evasione fiscale

Per quanto concerne gli accertamenti e le riscossioni delle entrate da recupero evasione tributaria, l'ente ha riportato nei questionari la seguente evoluzione dell'andamento delle riscossioni:

	Rendiconto 2021			Rendiconto 2022			Rendiconto 2023		
RECUPERO EVASIONE	Accertamenti	Riscossioni	Capacità di riscossione %	Accertamenti	Riscossioni	Capacità di riscossione %	Accertamenti	Riscossioni	Capacità di riscossione %
IMU/TASI	815.209,59	524.396,53	64,33	971.775,59	193.211,49	19,88	897.854,18	337.744,15	37,62
TARSU/TIA /TARES/ TOSAP	462.623,66	101.591,84	21,96	3.555.656,09	1.344.164,80	37,80	3.578.044,87	1.186.771,16	33,17
COSAP/ TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.277.833,25	625.988,37	48,99	4.527.431,68	1.537.376,29	33,96	4.475.899,05	1.524.515,31	34,06

Tabelle n.16 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati dei questionari sui rendiconti 2021-2023

Al fine di pervenire ad un quadro completo e aggiornato della situazione, è stato chiesto all'ente di trasmettere i dati relativi al recupero dell'evasione tributaria (importi totali dei ruoli; numero degli avvisi di accertamento; avvisi definitivi, annullati e non consegnati per irreperibilità o altro), fornendo ogni ulteriore elemento informativo utile al riguardo.

In sede di riscontro istruttorio, l'ente ha fornito una sola tabella riepilogativa dei ruoli definitivi senza il dettaglio dei tributi, riferendo che per ridurre al minimo i fenomeni di evasione fiscale, ha affidato il servizio di riscossione coattiva ad un concessionario che ha intrapreso tutte le attività previste per il recupero: ingiunzioni, intimazioni, preavvisi di fermo, fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti c/o terzi (istituti di credito, pensioni, stipendi, fitti e pigioni). L'ente conclude nel senso che *“Tutti gli accertamenti vengono incassati direttamente dall'ente con ottimi risultati”*.

Il Collegio prende atto delle informazioni trasmesse dal Comune, dovendo tuttavia accertare un riscontro non esaustivo e privo di dettaglio per permettere la verifica con i dati BDAP e riservandosi di verificare i risultati raggiunti dall'ente in occasione dei prossimi cicli di controllo.

La riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie costituisce un'attività di primaria importanza per l'ente locale. Lo stesso dicasi per l'attività di contrasto all'evasione tributaria, necessaria al recupero di preziose risorse finanziarie che consentono da un lato di non elevare ulteriormente la pressione fiscale a livello locale, dall'altro di evitare problemi di liquidità e danni erariali legati alla prescrizione di crediti tributari (deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 136/2024/PRSE). Un'efficiente e ordinata attività di riscossione consente all'ente una maggiore disponibilità di risorse, utili ad erogare migliori e maggiori servizi alla comunità amministrata, garantendo, allo stesso tempo, una più proficua programmazione finanziaria (deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 334/2019/PRSE). La

Corte costituzionale (sentenza n. 184 del 2016; sentenze n. 247 e n. 80 del 2017; sentenza n. 51/2019), in più occasioni, ha evidenziato come una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate sia elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come *bene pubblico* funzionale “alla valorizzazione della democrazia rappresentativa”.

La Sezione, pertanto, raccomanda all’ente l’adozione di ogni necessaria misura organizzativa che sia funzionale a migliorare concretamente ed efficacemente la propria capacità di riscossione, anche al fine di evitare che i propri crediti, col tempo, diventino inesigibili e/o di difficile esazione.

7. Gestione dei residui

I residui attivi conservati a fine esercizio 2023 risultano in aumento rispetto all’esercizio 2021 (da euro 11.634.724,23 nel 2021, a euro 12.492.310,08 nel 2022 e ad euro 17.250.653,31 nel 2023).

Si riporta a seguire la tabella dell’**anzianità dei residui attivi**, come da questionario al rendiconto 2023 Sezione II – Dati contabili:

	Esercizi Precedenti	2020	2021	2022	2023	Totali
Titolo I	2.507.408,25 €	497.967,77 €	447.706,39 €	878.410,11 €	1.974.273,53 €	6.305.766,05 €
Titolo II	37.621,54 €	15.990,15 €	88.610,56 €	24.301,52 €	222.366,58 €	388.890,35 €
Titolo III	103.639,43 €	5.351,52 €	36.581,48 €	71.822,27 €	307.694,14 €	525.088,84 €
Titolo IV	356.122,66 €	496.652,64 €	1.007.837,49 €	1.405.516,38 €	6.099.811,60 €	9.365.940,77 €
Titolo V	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo VI	639.577,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	639.577,90 €
Titolo VII	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo IX	500,00 €	461,29 €	0,00 €	3.150,35 €	21.277,76 €	25.389,40 €
Totali	3.644.869,78 €	1.016.423,37 €	1.580.735,92 €	2.383.200,63 €	8.625.423,61 €	17.250.653,31 €

Tabella n. 17 - Fonte: Questionario al rendiconto 2023 SEZIONE II - DATI CONTABILI: Risultati della Gestione Finanziaria

L’indice di movimentazione dei residui attivi nel quinquennio 2021-2023 è rappresentato nella seguente tabella concernente la gestione dei residui attivi:

Gestione delle entrate - Gestione residui (quinquennio 2021-2023)					
Comune di Galatone	Residui attivi al 01/01/ (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% di riscossione sui residui al 01/01	Riaccertamento dei residui (R)	Residui da riportare al 31/12/
Totale generale delle entrate (2021)	10.805.804,52	2.747.343,60	25,42%	-531.839,44	7.526.621,48
Totale generale delle entrate (2022)	11.634.724,23	3.492.702,40	30,02%	-39.548,79	8.102.473,04

Totale generale delle entrate (anno 2023)	12.498.440,08	3.361.622,67	26,90%	-511.587,71	8.625.229,70
--	---------------	--------------	--------	-------------	--------------

Tabella n. 18 - Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez. reg. controllo per la Puglia su dati BDAP

Si evidenzia un andamento altalenante dell'indice di riscossione dei residui che passa dal 25,42% nel 2021, al 30,02% nel 2022 e al 26,90% nel 2023, indicativo delle difficoltà dell'ente nella riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti.

In riferimento alla deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 12/03/2024 di riaccertamento dei residui al 31/12/2023, in sede istruttoria, è stato chiesto all'ente di relazionare in merito ai residui attivi eliminati, pari ad euro 511.587,71, di fornire elementi conoscitivi circa i residui attivi presenti al Titolo VI "Accensione prestiti", per euro 639.577,90 risalenti all'anno 2016 e di motivare la permanenza dei residui vetusti al 31.12.2023.

Il Comune di Galatone ha riscontrato la richiesta trasmettendo l'elenco dei residui eliminati pari ad euro 511.587,71, completo di ogni dettaglio e delle motivazioni dei responsabili dei settori. Gli importi di maggior rilievo degli stralci, si riferiscono ai Titoli I e IV delle entrate.

Quanto ai residui attivi del Titolo VI "Accensione prestiti" pari ad euro 639.577,9, risalenti al 2016, l'ente chiarisce che trattasi di residui relativi ad *"accertamenti presi al momento della contrazione dei mutui"* e che *"diminuiscono man mano che i diversi SAL relativi alle opere oggetto del diverso utilizzo dei mutui vengono liquidate e rendicontate sull'apposito portale cassa depositi per il relativo rimborso"*. L'ente specifica che tali accertamenti non risultano accantonati al FCDE *"in quanto immediatamente esigibili al momento della relativa spesa ai quali sono collegati; pertanto, non costituiscono rischio relativamente alla copertura del credito"*.

In riferimento ai residui vetusti al 31/12/2023, l'ente ha trasmesso l'elenco completo di motivazione per ogni residuo.

Come nella precedente deliberazione n. 98/2020/PRSE, la Sezione ribadisce che la presenza di una mole eccessiva di crediti non riscossi integra una criticità per gli equilibri di bilancio; infatti, un cospicuo importo di residui attivi, oltre ad incidere negativamente sulla situazione di cassa, inquina la trasparente determinazione della gestione di competenza e del risultato

d'amministrazione.

Quanto ai residui passivi l'analisi sull'anzianità dei residui passivi conservati in contabilità al termine dell'esercizio 2023, pari ad euro 5.062.031,85, mostra che gli importi più rilevanti, riferiti a residui passivi vetusti, attengono principalmente ai titoli I e II, così come risulta dalla tabella sottostante:

	Esercizi Precedenti	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo I	210.475,63 €	356.329,65 €	268.712,34 €	367.586,57 €	1.972.689,49 €	3.175.793,68 €
Titolo II	99.757,32 €	221.886,59 €	160.603,37 €	146.362,29 €	1.243.717,71 €	1.872.327,28 €
Titolo III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo V	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo VII	1.672,48 €	9.988,60 €	413,81 €	1.586,00 €	250,00 €	13.910,89 €
Totali	311.905,43 €	588.204,84 €	429.729,52 €	515.534,86 €	3.216.657,20 €	5.062.031,85 €

Tabella n. 19 - Fonte: Questionario al rendiconto 2023 SEZIONE II - DATI CONTABILI: Risultati della Gestione Finanziaria

Come di seguito dimostrato in tabella, si registra un andamento altalenante dell'indice di movimentazione dei residui passivi, che passa dal 58,19% nel 2021 al 61,43% nel 2022 e al 60,39% nel 2023:

Gestione delle spese - Gestione residui (triennio 2021-2023)					
Comune di Galatone	Residui passivi al 01/01/ (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01	Riaccertamenti residui (R)	Residui da riportare al 31/12/
Totale generale delle spese (2021)	4354714,41	2533850,30	58,19%	-84.366,46	1.736.497,56
Totale generale delle spese (2022)	61.186.146,14	3.800.193,24	61,43%	-37.620,35	2.348.332,55
Totale generale delle spese (2023)	5.475.310,65	3.306.703,45	60,39%	-323.232,55	1.845.374,65

Tabella n. 20 - Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez.reg. di controllo Puglia su dati BDAP

Dall'esame dell'Allegato "Residui da riportare" alla deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 12.03.2024 di riaccertamento dei residui al 31.12.2023, emerge il permanere di impegni di spesa non conformi ai dettami del principio 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e del TUEL.

In sede istruttoria è stato chiesto all'ente di riferire in ordine agli elementi che incidono sulla limitata capacità di movimentazione dei residui passivi, alle iniziative adottate al fine di incrementarne lo smaltimento dei medesimi ed evitare di generare nuovi residui, così da garantire il corretto e tempestivo rispetto delle procedure di spesa, alle motivazioni della

permanenza dei residui con anzianità superiore a tre anni, di cui all'allegato "residui da conservare" inserito in BDAP per l'anno 2023.

L'ente ha trasmesso l'elenco dei **residui passivi eliminati**, con la relativa motivazione, però senza dettaglio dell'anno di riferimento dei residui stessi.

Il Comune chiarisce che i **residui passivi conservati** risultano ancora in essere per diverse ragioni, in primo luogo per la mancanza dell'emissione di fattura relativa al lavoro, servizio o fornitura oggetto dell'affidamento e del rispettivo impegno; inoltre, l'ente indica l'alternanza e/o successione di diversi responsabili per i settori di riferimento a causa di numerosi pensionamenti e/o decessi, ciò che determinerebbe una mancanza di 'memoria storica' della situazione in essere che pone il nuovo responsabile in difficoltà nella decisione di cancellare o meno un determinato residuo passivo. L'ente riferisce che i nuovi responsabili, non conoscendo nel dettaglio i termini dell'affidamento, per precauzione conservano l'impegno piuttosto che sostenere il pericolo di un debito fuori bilancio causato appunto dall'errata cancellazione dell'impegno stesso. Ancora, ulteriori ritardi sono imputati dall'ente *"ad errori, da parte dei fornitori, dell'emissione della fattura (in merito al CIG, all'importo, ...)"*.

Al contempo nella memoria trasmessa in atti l'ente dichiara che, al fine di incrementare lo **smaltimento dei residui passivi**, si procede con le seguenti azioni:

- vengono sollecitate le ditte ad emettere fattura nel più breve tempo possibile, una volta terminato il lavoro o prestato il servizio o la fornitura;

- viene inserito nei *software* gestionali e contabili il CIG di riferimento evidenziato in determina in modo tale da poter identificare facilmente il lavoro, il servizio o la fornitura in essere.

- annualmente, nei primi giorni dell'anno, vengono inviati a tutti i responsabili di settore i residui attivi e passivi associati ad ogni centro di responsabilità; quindi, a seguito di attenta analisi, ogni responsabile di settore, con propria determinazione dirigenziale, cancella, conferma o re-imputa i residui di propria competenza.

In riferimento ai **residui passivi vetusti** al 31/12/2023, l'ente ha trasmesso l'elenco degli stessi completo di motivazione per ogni residuo.

Nel prendere atto dei chiarimenti e delle informazioni trasmesse dal Comune di Galatone, si richiama l'ente a quanto previsto al par.9.1 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ci si riporta a quanto considerato dalla giurisprudenza contabile secondo cui *“per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione”* (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR).

La Sezione raccomanda al Comune di Galatone di svolgere una rigorosa attività diretta all'incremento della riscossione e al tempestivo smaltimento dei residui passivi, richiamando l'attenzione sull'esigenza di effettuare un'attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo le partite contabili per le quali la riscossione/il pagamento possano essere previsti con un ragionevole grado di certezza, operando quindi un controllo sostanziale e non meramente formale.

Una scrupolosa attività di riaccertamento dei residui attivi può indirettamente fornire maggiore certezza sulla quantificazione del FCDE, dovendosi anche valutare la possibilità di iscrivere nello stato patrimoniale, secondo quanto previsto dall'art. 230 del TUEL, i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

8. Tempestività dei pagamenti

L'indice di tempestività di pagamento del Comune di Galatone, confermato in sede di verifica istruttoria, presenta la seguente evoluzione:

	2021	2022	2023
ITP	19	31	30

Tabella n. 21 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati dei questionari

In tutti gli esercizi finanziari esaminati sono presenti valori positivi dell'ITP che, secondo le modalità di calcolo del suddetto indicatore,

evidenziano i giorni di ritardo nel pagamento ai fornitori.

La direttiva europea n. 2011/7/UE in materia di pagamenti dei debiti commerciali, recepita, a livello nazionale, con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che ha modificato il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le fatture commerciali entro 30 giorni dalla data di ricevimento; fanno eccezione gli enti del servizio sanitario nazionale e le transazioni commerciali per le quali è consentita una scadenza superiore in ragione della particolare natura del contratto o di talune sue caratteristiche; in ogni caso, il termine di scadenza non può superare il limite massimo di 60 giorni.

Con deliberazione n. 88/2022/PRSP la Sezione aveva segnalato anche che *“il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per il pagamento delle obbligazioni assunte rappresenta una componente essenziale ai fini di una sana e prudente gestione del bilancio. È proprio in tale prospettiva - funzionale al mantenimento degli equilibri programmati - che deve inquadrarsi la disciplina di cui all’art. 183, comma 8 del T.U.E.L., in base alla quale i funzionari responsabili devono adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa solo previa verifica della compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, pena il configurarsi di responsabilità disciplinare ed amministrativa”*.

Il Collegio ritiene opportuno invitare l’Amministrazione comunale a proseguire nell’attento monitoraggio delle tempistiche di pagamento, segnalando che:

- il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti rappresenta un elemento fondamentale nell’ottica di una sana e prudente gestione del bilancio (cfr. Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 145/2024/PRSE);

- la tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l’aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto

quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento di interessi moratori (cfr. Corte conti, sez. contr. Calabria, del. n. 113/2021/PRSP; Corte conti, sez. contr. Liguria, del. n. 2/2021/PRSP);

- il monitoraggio dei tempi di pagamento ha assunto grande rilevanza anche nell'orizzonte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia che definisce, oltre ad un ampio programma di investimenti, un pacchetto di riforme cosiddette "abilitanti": in tal senso, si segnala, infatti, che "tra le riforme abilitanti del PNRR, che l'Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" (cfr. Circolare MEF-RGS 7 aprile 2022, n. 17).

Nel prendere atto dei riscontri forniti, il Collegio raccomanda all'ente di proseguire nell'attento monitoraggio delle tempistiche di pagamento.

9. Debiti fuori bilancio

In fase istruttoria è stata richiesta la compilazione di apposite tabelle finalizzate ad acquisire informazioni di dettaglio in ordine ai debiti fuori bilancio riconosciuti (tipologia di debitoria, esercizio di emersione, estremi delibere di riconoscimento, data di pagamento e situazioni in attesa di riconoscimento) e agli atti di transazione sottoscritti (specificando l'anno di emersione del debito e l'importo pagato, con indicazione della data del pagamento). Inoltre, sono stati chiesti chiarimenti in ordine al mancato rispetto dell'Indicatore di deficitarietà n. 13.1 (*Debiti riconosciuti e finanziati*) maggiore dell'1% per gli anni 2021 e 2022.

Sulla base dei dati trasmessi, si è proceduto alla ricostruzione del quadro complessivo, sintetizzato nelle seguenti tabelle:

Anno 2021

DEBITI FUORI BILANCIO - ANNO 2021						
N. d'ordine	Nome creditore	Esercizio di	Articolo 194 T.U.E.L.	deliberazione riconoscimento Consiglio comunale	Pagamenti dfb riconosciuti nel 2021 ed esercizi precedenti	In attesa di riconoscere

		emersione debito	lettera a) sentenze esecutive	lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	numero	Data	trasmessa alla Procura regionale Cdc (Si/No)	importo pagato nel 2021	Importo da pagare al 31/12/2021	residuo da pagare all'attualità	nto al 31/12/2021
1	T. G.	2021	342,00 €		12	30 04 2021	22/06/2021	342,00 €		€ -	
2	RAGIONERIA PROV.	2021		22.032,33 €	13	30 04 2021	22/06/2021	22.032,33 €		€ -	
3	BANCA SISTEMA S.P.A.	2021	49.156,30 €		26	31 05 2021	22/06/2021		49.156,30 €	49.156,30 €	
4	BANCA SISTEMA S.P.A.	2021	7.423,82 €		27	31 05 2021	22/06/2021		7.423,82 €	1.796,69 €	
5	STUDIO SIGAUDO	2021	1.020,97 €		25	31 05 2021	22/06/2021	1.020,97 €		€ -	
6	D. P.	2021	53,50 €		24	31 05 2021	22/06/2021	53,50 €		€ -	
7	ADELFA SOCIETA' COOPERATIVA	2021	7.963,07 €		23	31 05 2021	22/06/2021		7.963,07 €	€ -	
8	SENTENZA 5796/2020	2021	271,16 €		37	29 06 2021	01/10/2021	271,16 €		€ -	
9	SENTENZA 3708/2020	2021	3.418,06 €		46	29 07 2021	01/10/2021	3.418,06 €		€ -	
10	PROG. AMB. PROV. DI LECCE SRL	2021	79.171,30 €		44	29 07 2021	01/10/2021	79.171,30 €		€ -	
11	PROG. AMB. AMBIENTE LECCE DUE SRL	2021	150.749,43 €		45	29 07 2021	01/10/2021	150.749,43 €		€ -	
12	SENTENZA 434/2021 SIG. K.M.C.	2021	8.111,42 €		56	27/09/2021	01/10/2021	8.111,42 €		€ -	
13	SENTENZA 598/2021 SIG. C.S.	2021	7.174,25 €		57	27/09/2021	01/10/2021	7.174,25 €		€ -	
14	SENTENZA 334/2018 SIG. D.A	2021	181,20 €		66	29/11/2021	10/12/2021		181,20 €	€ -	
15	SENTENZA 2212/2021 SIG.A.O	2021	10.000,00 €		67	29/11/2021	10/12/2021		10.000,00 €	€ -	
16	SENTENZA 5011/2020 SIG.N.E	2021	224,40 €		68	29/11/2021	10/12/2021		224,40 €	€ -	
17	SENTENZA 2481/2019 SIG.R.S.	2021	888,16 €		69	29/11/2021	10/12/2021		888,16 €	€ -	
Totale			326.149,04 €	22.032,33 €				272.344,42 €	75.836,95 €	50.952,99 €	- €

Tabella n. 22 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su riscontro istruttorio Comune di Galatone

Anno 2022

DEBITI FUORI BILANCIO - ANNO 2022											
N. d'ordine	Nome creditore	Esercizio di emersione debito	Articolo 194 T.U.E.L.		deliberazione riconoscimento Consiglio comunale			Pagamenti dfb riconosciuti nel 2022 ed esercizi precedenti			In attesa di riconoscimento al 31/12/2022
			lettera a) sentenze esecutive	lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	numero	Data	trasmessa alla Procura regionale Cdc (Si/No)	importo pagato nel 2022	Importo da pagare al 31/12/2022	residuo da pagare all'attualità	
1	R. R.	2022	272,63 €		8	12/04/2022	Prot.11341 del 21/4/2022	272,63 €		0,00 €	
2	P. R.	2022	284,20 €		9	12/04/2022	Prot.11341 del 21/4/2022	284,20 €		0,00 €	

3	D.R.A./L.S.	2022		80.973,40 €	11	26/04/2022	Prot. 12619 del 05/05/2022	77.166,99 €	3.806,41 €	3.806,41 €	
4	D. R. A.	2022		89.170,74 €	12	26/04/2022	Prot. 12619 del 05/05/2022	89.170,74 €		0,00 €	
5	D. R. A.	2022		64.356,76 €	13	26/04/2022	Prot. 12619 del 05/05/2022	64.356,76 €		0,00 €	
6	MEDIASOFT SRL	2022	234,36 €		29	12/08/2022	Prot.23300 del 23/08/22	234,36 €		0,00 €	
7	S. C.	2022	239,98 €		30	12/08/2022	Prot. 23300 del 23/08/2022	239,98 €		0,00 €	
8	P. P. (CTU)	2022	1.303,61 €		60	28/12/2022	Prot.365 del 04/01/2023		1.303,61 €	0,00 €	
9	SENTENZA M. S.	2022	13.095,74 €		61	28/12/2022	Prot. 365 del 04/01/2023		13.095,74 €	13.095,74 €	
10	E. D.	2022	204,17 €		47	25/11/2022	Prot. 0010867 del 06-04-2023		204,17 €	0,00 €	
Totale			15.634,69 €	234.500,90 €				231.725,66 €	18.409,93 €	16.902,15 €	

Tabella n. 23 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su riscontro istruttorio
Comune di Galatone

Anno 2023

DEBITI FUORI BILANCIO - ANNO 2023										
N. d'ordine	Nome creditore	Esercizio di emersione debito	Articolo 194 T.U.E.L.	deliberazione riconoscimento Consiglio comunale			Pagamenti dfb riconosciuti nel 2023 ed esercizi precedenti			In attesa di riconoscimento al 31/12/2023
			lettera a) sentenze esecutive	numero	Data	trasmessa alla Procura regionale Cdc (Sì/No)	importo pagato nel 2023	Importo da pagare al 31/12/2023	residuo da pagare all'attualità	
1	C. G.	2023	407,78 €	2	23/03/2023	Prot. 10082 del 30/03/23	407,78 €		- €	
2	M. M.	2023	700,00 €	3	23/03/2023	Prot. 10082 del 30/03/23	700,00 €		- €	
3	R. D.	2023	700,00 €	4	23/03/2023	Prot. 10082 del 30/03/23	700,00 €		- €	
4	P. P.	2023	247,81 €	5	23/03/2023	Prot. 10082 del 30/03/23	245,81 €		- €	
5	CAMPEGGIO MARIA GRAZIA	2023	5.150,98 €	6	23/03/2023	Prot. 10082 del 30/03/23	5.150,98 €		- €	
6	SOCIETA' FENIX S.C.R.L.	2023	6.533,04 €	29	10/07/2023	Prot. 21331 del 17/07/23	6.533,04 €		- €	
7	BFF BANK SPA	2023	27.394,39 €	28	10/07/2023	Prot. 21331 del 17/07/23	27.394,39 €		- €	
8	DITTA F.D.C. snc*	2023	5.740,23 €	34	28/09/2023	Prot. 29718 del 05/10/23		5.740,23 €	0,00 €	
9	D. V.	2023	1.136,00 €	42	28/11/2023	Prot. 36116 del 29/11/23	976,00 €		- €	
10	G. A.	2023	610,60 €	43	28/11/2023	Prot. 36116 del 29/11/23	524,60 €		- €	
11	AQP	2023	41.596,94 €	44	28/11/2023	Prot. 36116 del 29/11/23	41.596,94 €		- €	
Totale			90.217,77 €				84.229,54 €	5.740,23 €	0,00 €	

Tabella n. 24 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su riscontro istruttorio
Comune di Galatone

I dati sintetizzati nelle tabelle mostrano l'emersione di una debitoria fuori bilancio ascrivibile alle tipologie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL (sentenze esecutive) e lett. e) del TUEL (Acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa) per gli esercizi 2021 e 2022, mentre per l'esercizio 2023 risultano debiti fuori bilancio ascrivibili esclusivamente alla tipologia di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) TUEL.

I debiti fuori bilancio risultano riconosciuti e con copertura, ma restano ancora alcuni debiti non ancora pagati, come da tabelle sopra riportate. Dalle tabelle trasmesse, risulta l'inoltro delle relative deliberazioni alla Procura contabile.

Per quanto concerne gli atti di transazione sottoscritti nel periodo 2021-2023, l'ente conferma che l'importo relativo all'esercizio 2021 (€ 9.900,00) è stato integralmente pagato; per l'anno 2023 l'importo di euro 61.013,63 risulta ancora da pagare per euro 55.970,10. Nell'anno 2022 non risultano transazioni.

Quanto al mancato rispetto degli anni 2021 e 2022 dell'indicatore di deficitarietà n. 13.1 (*Debiti riconosciuti e finanziati*) maggiore dell'1%, l'ente non fornisce ulteriori elementi.

L'istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che ha carattere eccezionale, è disciplinato dall'art. 194 del TUEL, che prevede, tra l'altro, che tale adempimento sia posto in essere in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dell'accertamento degli equilibri generali di bilancio (art. 193, comma 2, TUEL), nonché nelle altre cadenze periodiche previste dal regolamento di contabilità (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 103/2019/PRSE).

La Sezione richiama l'ente e l'Organo di revisione ad una rigorosa ricognizione del contenzioso e del conseguente rischio di soccombenza e ad una sana programmazione delle risorse di bilancio.

10. Organismi partecipati

Nel corso dell'istruttoria è stata data illustrazione degli organismi

partecipanti dal Comune di Galatone come di seguito rappresentato:

Codice Fiscale	Denominazione	Data di costituzione della partecipata	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata	% quota 2021	% quota 2022	% quota 2023
380090753	CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE	07/03/2007	Ente pubblico	Attiva	3,45	3,45	3,45
4818540751	G.A.L. TERRA D'ARNEO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	09/09/2016	Società consortile a responsabilità limitata	Attiva	2	2	2
04246470753	GRUPPO D'AZIONE LOCALE SERRE SALENTINE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	17/07/2009	Società a responsabilità limitata	In liquidazione volontaria o scioglimento	2,01	2,01	2,01
04418120756	GRUPPO DI AZIONE COSTIERA JONICO-SALENTINO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE	12/08/2011	Società consortile a responsabilità limitata	In liquidazione volontaria o scioglimento	5	5	0

Tabella n. 25 – Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP e su dati estratti da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 4/11/2023

In sede istruttoria sono stati chiesti aggiornamenti in merito alla procedura di liquidazione del GAL Serre Salentine S.r.l. avviata nell'anno 2020.

L'ente, ha riferito che *“la procedura di liquidazione della società è cessata in data 15/05/2025 con la presentazione del bilancio a tale data che documenta le operazioni di chiusura della liquidazione, redatto in ottemperanza alle norme previste dal c.c. art. 2423 e seguenti. In data 4.6.2025 lo stesso GAL ha liquidato la quota del capitale sociale residuo come da piano di riparto assemblea dei soci del 15.5.2025”*.

10.1. Rapporto debiti/crediti tra l'ente e gli organismi partecipati

Con riferimento alla conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, l'Organo di revisione, nei pareri resi ai rendiconti di 2021, 2022 e

2023 attesta che l'ente ha verificato la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati. La doppia asseverazione, però, non risulta allegata ai rendiconti.

Invitato a fornire chiarimenti l'ente ha trasmesso copia delle attestazioni sui rapporti debiti/crediti riferite al solo Consorzio A.S.I. e non anche a tutti gli altri organismi partecipati.

Nel prendere atto dalla documentazione trasmessa, sul punto la Sezione ritiene utile richiamare quanto considerato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/2016/QMIG in ordine all'applicazione dell'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118 del 2011, secondo cui *"Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori"*; inoltre, *"L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011) ..."*.

La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati è rilevante anche ai fini delle operazioni di consolidamento inerenti alla redazione del bilancio consolidato in

quanto *“funzionale all’operazione di elisione dei rapporti infragruppo per la procedura che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie”* (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 139/2021/PRSE).

Dunque, la Sezione richiama l’ente a adempiere e rispettare pienamente la normativa in materia.

11. Partite di giro/servizi in conto terzi

In ordine alle partite di giro/servizi in conto terzi, in sede istruttoria sono stati chiesti chiarimenti all’ente sia in relazione alla documentata differenza tra gli importi dei residui attivi e dei residui passivi eliminati, sia in relazione alla documentata differenza tra i residui attivi ed i residui passivi conservati in contabilità negli esercizi 2021, 2022 e 2023 al titolo IX dell’entrata e al titolo VII della spesa, di seguito illustrati:

Residui eliminati:

Esercizio	riaccertamento residui attivi tit. IX (a)	riaccertamento residui passivi tit. VII (b)	differenza(b-a)
2021	-1.582,64	-13.437,89	-11.855,25
2022	-10.613,66	-799,76	9.813,90
2023	-9.587,56	0,00	9.587,56

Tabella n. 26 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Residui conservati:

Esercizio	residui attivi tit. IX (a)	residui passivi tit. VII (b)	differenza(b-a)
2021	35.986,54	137.941,57	101.955,03
2022	13.699,20	131.454,82	117.755,62
2023	25.389,40	13.910,89	-11.478,51

Tabella n. 27 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

In sede di controdeduzioni, il Comune ha riferito: *“Gran parte della differenza tra i residui passivi conservati al titolo VII con i residui attivi conservati al titolo IX in conto competenza, sono dovuti alle ritenute erariali e contributive effettuate sugli emolumenti stipendiali del mese di dicembre e versate con apposito modello F24 EP nel successivo mese di gennaio. Per l’anno 2023, la differenza tra i residui attivi titolo IX e i residui passivi del titolo VII, sono da attribuire*

maggiormente ad il credito IVA derivante da un maggior versamento di IVA split payment per il quale l'ente sta procedendo a richiedere relativo rimborso/compensazione".

Nel prendere atto di quanto riferito dall'ente, la Sezione ritiene opportuno ricordare che, in base a quanto previsto dall'art. 168 del TUEL e dal principio contabile di cui all'Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, sono considerate tra le entrate e le spese per servizi conto terzi/partite di giro quelle poste contabili che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito, iscritte per conto di soggetti terzi in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale. Da ciò la corrispondenza tra gli stanziamenti e gli accertamenti d'entrata e le previsioni e gli impegni di spesa, nonché tra le relative cancellazioni.

Si sollecita, pertanto, l'Amministrazione comunale al puntuale rispetto delle norme vigenti in materia.

12. Affidamenti tramite Mepa/Consip o extra Mepa/Consip.

Con nota istruttoria, l'ente veniva invitato ad illustrare per ogni esercizio dal 2021 al 2023, tramite un'apposita tabella le seguenti informazioni: il numero di affidamenti (e il loro valore) ricorrendo agli strumenti Mepa/Consip; i valori percentuali sul totale degli affidamenti relativamente ad ogni esercizio, nonché veniva invitato a trasmettere copia delle cinque determine di maggior importo, per ciascun esercizio considerato (dal 2021 al 2023), riguardanti affidamenti/acquisti effettuati extra Mepa/Consip.

Con nota di risposta, l'ente ha trasmesso i singoli prospetti relativi agli affidamenti tramite ed extra Mepa/Consip (di seguito riepilogate), nonché copie delle cinque determinazioni di affidamento diretto extra Mepa/Consip di importo maggiore.

2021				
Modalità di affidamento	N. Ordini	valore Ordini	Percentuale Ordini	Percentuale Valore
MEPA/CONSIP/ALTRE PAD	63	9.592.450,71 €	25,93%	73,68%
EXTRA MEPA/CONSIP/ALTRE PAD	180	3.426.742,19 €	74,07%	26,32%

TOTALE	243	13.019.192,90 €	100,00 %	100,00 %
--------	-----	-----------------	----------	----------

Tabella n. 28 - Fonte: riscontro Comune di Galatone

2022				
Modalità di affidamento	N. Ordini	valore Ordini	Percentuale Ordini	Percentuale Valore
MEPA/CONSIP/ALTRE PAD	85	6.402.933,14 €	28,52%	73,55%
EXTRA MEPA/CONSIP/ALTRE PAD	213	2.302.878,81 €	71,48%	26,45%
TOTALE	298	8.705.811,95 €	100,00%	100,00%

Tabella n. 29 - Fonte: riscontro Comune di Galatone

2023				
Modalità di affidamento	N. Ordini	valore Ordini	Percentuale Ordini	Percentuale Valore
MEPA/CONSIP/ALTRE PAD	64	14.750.908,57 €	21,19%	86,28%
EXTRA MEPA/CONSIP/ALTRE PAD	238	2.346.139,82 €	78,81%	13,72%
TOTALE	302	17.097.048,39 €	100,00%	100,00%

Tabella n. 30 - Fonte: riscontro Comune di Galatone

Dai dati trasmessi dall'ente emerge, tra i diversi esercizi considerati, un incremento nel numero ordini extra Mepa/Consip.

L'ente precisa che "AGER, Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, svolgendo funzioni di pianificazione, regolazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, curando l'attuazione del Piano regionale, la definizione delle tariffe, l'affidamento e il monitoraggio dei servizi e degli impianti, nonché le attività di supporto e coordinamento degli enti locali del territorio, indica a questo Ente, come procedere ai conferimenti delle varie frazioni merceologiche di rifiuto ed ai relativi trasporti, mediante apposite note, specificando l'impianto, le date e le tariffe presso cui trasportare e conferire i rifiuti. Gli importi di tali servizi, sono stati inseriti tra gli affidamenti extra MEPA/CONSIP/ALTRE PAD. Per tali servizi non si procede ad un vero e proprio affidamento (perché fatto ab origine da AGER) ma semplicemente alla richiesta del CIG ai fini dell'interoperabilità e tracciabilità nonché all'approvazione della determinazione dirigenziale di impegno della spesa sul bilancio".

In tale sede, nel richiamare l'ente all'osservanza delle disposizioni di cui alla l. 296/2006 e con riserva di ogni ulteriore determinazione in merito agli affidamenti extra-Consip, considerato l'uso frequente di tale pratica, la

Sezione si riporta agli orientamenti della giurisprudenza contabile, secondo cui *“il presupposto per procedere ad acquisti autonomi extra Consip e centrali di committenza regionali è l’inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico bisogno dell’amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali; l’inidoneità, la quale deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell’ente e il bene o il servizio oggetto di convenzione, sembra dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno...”* (cfr. Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 38/2016/PAR).

Il presupposto per procedere ad acquisti autonomi extra-Consip e centrali di committenza regionali consiste, quindi, nell’inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico bisogno dell’amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali.

In generale, il ricorso diretto al mercato, laddove sia suscettibile di determinare un effettivo risparmio di spesa, potrà avvenire in presenza dei presupposti individuati dal legislatore e nei limiti da quest’ultimo fissati (deliberazione SRC Veneto n.348/2017; deliberazione SRC Puglia, n. 105/2025/PRSE).

Si raccomanda all’Amministrazione comunale il puntuale rispetto delle norme vigenti in materia.

Pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e fatti salvi gli ulteriori approfondimenti istruttori, le verifiche e le valutazioni della Sezione nello svolgimento dei prossimi cicli di controllo di competenza,

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento ai rendiconti di gestione del Comune di Galatone (LE) relativi agli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023,

ACCERTA

le irregolarità contabili e le criticità indicate in parte motiva, con riserva

di verificare, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, la corretta applicazione della normativa inerente ai profili rilevati,

RACCOMANDA

al Comune di Galatone (LE) di attenersi a comportamenti conformi a una sana gestione finanziaria e di attuare azioni volte a garantire il superamento delle evidenziate irregolarità e criticità, provvedendo **in occasione dell'approvazione dei prossimi documenti contabili e, soprattutto, in occasione dell'approvazione del prossimo rendiconto di gestione esercizio 2025** a:

- 1) rispettare i termini di approvazione dei rendiconti;
- 2) rispettare la disciplina contabile in punto di corretta costituzione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale, svolgendo periodicamente la ricognizione degli interventi per i quali sono stati assunti impegni di parte capitale, con contestuale formalizzazione e aggiornamento, per ognuno di essi, del relativo cronoprogramma dei pagamenti;
- 3) applicare la normativa in tema di contabilizzazione del FAL;
- 4) applicare rigorosamente la disciplina contabile in tema di costituzione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, ridefinendo il corretto computo delle somme da svalutare e includendo nella svalutazione le entrate ingiustificatamente escluse;
- 5) svolgere l'attività di ricognizione del contenzioso pendente e delle passività potenziali, in piena conformità alla disciplina contabile;
- 6) procedere all'allineamento dei dati contabili dell'ente con quelli della Piattaforma dei Crediti Commerciali;
- 7) osservare rigorosamente la normativa sulla tempestività dei pagamenti;
- 8) svolgere una scrupolosa attività di riaccertamento dei residui;
- 9) adottare ogni necessaria misura organizzativa che sia funzionale a migliorare concretamente ed efficacemente la propria capacità di riscossione, anche al fine di evitare che i propri crediti, col tempo, diventino inesigibili e/o

di difficile esazione;

10) attuare gli adempimenti prescritti dall'art. 11, comma 6, lett. i), d.lgs. n. 118/2011 in ordine alla verifica dei rapporti debitori e creditori tra l'ente e gli organismi partecipati;

11) prestare la massima attenzione alla compilazione dei prospetti, verificando la congruenza fra i dati riportati nei diversi documenti contabili.

DISPONE

che il Comune di Galatone provveda a:

- **trasmettere, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della presente pronuncia, la deliberazione consiliare**, corredata da parere dell'Organo di revisione, che attesti il recupero anticipato del disavanzo di euro -918.236,26, risultante da rendiconto 2020, generatosi da riaccertamento straordinario dei residui e risultante integralmente recuperato nell'esercizio 2021 come da rendiconto approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 16/05/2022, con richiamo alle ragioni che hanno consentito il recupero anticipato e alle entrate che lo hanno reso possibile.

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Galatone (LE), al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo consiliare, nonché all'Organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL;

- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 25 novembre 2025.

Il Magistrato relatore
Valeria MASCELLO

La Presidente
Cinzia BARISANO

Il Direttore della Segreteria

Elisabetta LENOCI